

IUSTITIUM E STATO DI ECCEZIONE:
LA COSTITUZIONALIZZAZIONE ROMANA
DELL'EMERGENZA. IL PARADIGMA DI AZIO

IUSTITIUM AND STATE
OF EXCEPTION. THE ROMAN
CONSTITUTIONALIZING OF THE
EMERGENCY. THE ACTIUM PARADIGM

Giovanni Brandi Cordasco Salmena¹

SUMMARY²

In the emergency periods Rome had tried in every way already from the most ancient times to stand up against the unpredictabilities of the moment, especially during war periods. Similarly, the political and institutional upheavals of the battle of Actium have led to the violent civil crashes and the

¹ Giovanni Brandi Cordasco Salmena, Professor of Christian Roman Law at the University of Pistoia „San Gregorio Magno“, Theological Faculty, studiolegalebrandi@tiscali.it.

² Queste riflessioni muovono dal corso che ho tenuto per il 2022 presso l'Università „Alexandër Moisiu“ di Durazzo a proposito della costituzionalizzazione dell'emergenza romana: in particolare durante le guerre civili. L'impianto principale, corredato dalle aggiunte peculiari, è apparso in sedi diverse. Per quanto riguarda questo saggio mi è gioia e dovere ringraziare il professore Konstantin Tanev e la professoressa Lyuba Radulova per i consigli e la disponibilità con cui hanno accolto le mie ricerche e la cordialità di rapporti che hanno arricchito il mio percorso umano e scientifico.

opposition of leaders of the calibre of Antony and Octavian. These could be a paradigm to verify whether the Roman public law (installing promptly emergency legislation: *iustitium*, *senatusconsultum ultimum*, the designation as *hostis publicus* and the like) had adopted the proper instruments to resolve the crisis. Indeed, a careful examination of the sources, together with understanding of the law texts leads us to exclude, like Antonio Guarino already did, that the Roman constitution could ever have recognised such a possibility.

KEY WORDS

Actium, Emergency Legislation, Tumultus, Justitium, Senatusconsultum ultimum, Hostis publicus

I. LA LEGISLAZIONE DELL'EMERGENZA

Sulla battaglia di Azio del 31 a.C., per la quale si contrapposero aspramente Antonio ed Ottaviano, si dispone di un'intricata serie di fonti antiche: dalla tradizione storico-letteraria augustea (Livio,³ Velleio Patercolo, Svetonio, Orazio e Virgilio⁴), richiamata dai compilatori Floro e Orosio, ai

³ Sul problema della trasmissione testuale di Livio, *cfr.* in generale la monografia di G. Forsythe. *Livy and Early Rome. A Study in Historical Method and Judgment*, Stuttgart, 1999, con bibliografia; sulle diverse versioni di Livio e Licinio Macro, *cfr.* G. Poma. Considerazioni sul processo di formazione della tradizione annalistica: il caso della sedizione militare del 342 a.C. *Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik. Akten eines Symposiums, 12. – 15. Juli 1988, Freie Universität Berlin*. Berlin. 1990, SS.139 – 157; S. Mazzarino. *Il pensiero storico classico*, 2. Roma-Bari, 1983, pp. 306 ss.; *Cfr.* anche N. Zorzetti, Struttura annalistica e dialettica della magistratura in Livio. *Studi di storiografia antica in memoria di L. Ferrero*, Torino, 1971, p. 121.

⁴ *Cfr.* Wurzel. Der Ausgang der Schlacht von Aktium und die 9. Epode des Horaz. *Hermes*, 73, 4 (1938), SS. 361 – 379: *L'epodo IX* sarebbe stato scritto immediatamente dopo la battaglia, nel momento in cui quello che restava della flotta di Antonio continuava a resistere nel golfo d'Ambracia. Tali conclusioni sono state riprese da Leroux, il cui lavoro può essere assunto come sintesi circa le diverse questioni sulla battaglia, *cfr.* J. Leroux. Les Problèmes stratégiques de la bataille d'Actium. *Rech. de Phil. et de Ling*, 2 (1968), pp. 31 – 37; *Id.* Le contenu historique de la neuvième Épode d'Horace: *Bull. Inst. Belge de Rome*,

racconti, forse, più attendibili di Plutarco,⁵ Dione Cassio⁶ e Appiano.⁷ Per quanto concerne, invece, la storiografia moderna, alla visione ‘classica’ dello scontro presentata da Kromayer,⁸ ovvero alla ‘fuga’ di Antonio, si è

40 (1969), pp. 9 – 31. *Cfr.* Anche R. G. M. Nisbet. *Horace's Epodes and History*. (eds.), *Poetry and Politics in the Age of Augustus*, Cambridge 1984, pp. 11 – 17; E. Kraggerud. *Horaz und Actium, Studien zu den politischen Epoden. SO fasc. supplet.* 26 (1984), pp. 66 – 128; J. M. Pabón. Mas sobre el Epodo IX. *Emerita*, 4 (1936), pp. 11 – 23; E. Wistrand. *Horace's Ninth Epode and its historical background*. Göteborg-Stockholm, 1958, pp. 25 – 26; J. Kromayer, und G. Veith, *Heerwesen und Kriegführung der Griechen und Römer*. München, 1928, SS. 662 – 671; *Id.* Actium, Ein Epilog. *Hermes*, 68 (1933), SS. 361 – 383. Sulla stessa linea si pongono J. Reynolds. *Aphrodisias and Rome (Malet Street: Society for the Promotion of Roman Studies)*, London 1982, pp. 153 – 167; M. A. Levi. Dopo Azio, appunti sulle fonti augustee. Dione Cassio. *Athenaeum*. 15 (1937), pp. 1 – 25; A. Certault. Sur Horace, l'Épode IX, vers. 19-20. *Revue de Philologie, de littérature et d'histoire ancienne*, 1 avril (1899), pp. 249 – 253; H. Wagenvoort. De Horatii, Epodo nono. *Mnemosyne*, 59 (1932), SS. 403 – 421; L. P. Wilkinson. Horace, Epode IX. *Class. Rev.* (1933), pp. 2 – 16. Secondo gli studi più recenti, invece, lo scontro cui si fa riferimento sarebbe quello preliminare avvenuto tra Sosio e Agrippa (M. L. Paladini. A proposito della tradizione poetica sulla battaglia di Azio. *Latomus*, 17, 2 (1958), pp. 240 – 269; J. M. Carter. *The Battle of Actium: The Rise and Triumph of Augustus Caesar*. London, 1970, pp. 218 – 220); in realtà dopo il riferimento alla battaglia di Nauloco contro Sesto Pompeo (vv. 6-10 sarebbe, infatti, lui „l'ammiraglio di Nettuno“ „liberatore di schiavi“ – v. Cass. Dio., 48.17.3; 48.19.2; Flor., 2.18.1-2; Liv., *Per.* 123), la locuzione „puppae sinistrorsum citae“ (v. 20), mi sembra che riferisca, inequivocabilmente, la fuga delle navi di Antonio verso il Peloponneso (v. Cass. Dio., 51.5.2; Liv., *Per.* 123).

⁵ *Cfr.* per tutti G. Marasco. *Vite (vol. 5) di Plutarco*. Torino, 1994.

⁶ *Cfr.* per tutti G. Urso, M. Sordi (a cura di). *Cassio Dione e i magistrati: le origini della repubblica nei frammenti della storia romana*. Milano 2005. *Cfr.* anche F. Miller. *A Study of Cassius Dio*. Oxford 1964; *Id.* Some Speeches in Cassius Dio. *MH*, 18 (1961), pp. 11-22; E. Gabba. Sulla storia romana di Cassio Dione. *RSI*, 67 (1955), p. 325.

⁷ *Cfr.* in generale E. Gabba (a cura di). *Appiani Bellorum Civilium Liber Primus*. Firenze 1958; *Id.* *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze 1973; *Id.* *Spartaco. Athenaeum. Note e discussioni*, 68 (1980), pp. 197 – 198. Guarino (1979).

⁸ *Cfr.* Kromayer (1933), pp. 364 ss. Rifacendosi soprattutto a Dione Cassio ed a Plutarco, lo storico deduce che Antonio cercò di forzare il blocco imposto da Ottaviano e da Agrippa con parte della flotta. A parte qualche perplessità, questa ricostruzione mi sembra più vicina alla testimonianza delle fonti rispetto alle altre; inoltre argomentandola logicamente sulla base delle conoscenze circa le strategie militari approntate, mi sembra che sia anche la più convincente.

contrapposta la diversa ipotesi di Ferrabino⁹ e di Tarn,¹⁰ i quali sono convinti che il triumviro abbia avuto il comando, a largo del golfo di Ambracia,¹¹ di una vera battaglia navale,¹² forzando, all'esito di una strenua resistenza, il blocco di Agrippa.¹³ La divergenza di vedute si giustifica alla luce di quel certo arbitrio con cui viene privilegiato un nucleo di testi piuttosto che un altro: da qui la vivacità di una *querelle*¹⁴ che non accenna a sopirsi.¹⁵ Le fonti più remote paragonano il conflitto tra i due triumviri¹⁶ a quello, più vasto, tra

⁹ Cfr. A. Ferrabino. La battaglia d'Azio. *RFIC*, 2 (1924), pp. 433 – 472.

¹⁰ Cfr. W. W. Tarn. Antony's legion. *Classical Quarterly*, 26 (1932), p. 79; W. W. Tarn, and M. P. Charlesworth. *Octavian, Antony and Cleopatra*. Cambridge, 1965.

¹¹ Così farebbe intendere, in parte, Dione Cassio (v. Cass. Dio., 50.31.4).

¹² La messa in discussione delle fonti storiche da parte di Tarn implica una rilettura, di certo impegnativa, delle testimonianze antiche e conduce a una ricostruzione degli avvenimenti che riposa su troppe ipotesi. Le sue ricerche, tuttavia, unitamente a quelle di Ferrabino, conservano il merito di essersi concentrate verso i poeti contemporanei nonché verso le conseguenze politiche e religiose della battaglia. Cfr. F. Léon Marcien. L'Interprétation de la bataille d'Actium par les poètes latins de l'époque augustéenne. *Les Études Classiques*, 24 (1956), pp. 330 – 348; A. Zwaenopel. La défense de Rome et de l'Empire par Octavien. *Les Études Classiques*, 19 (1951), pp. 47 – 71; Paladini (1958), pp. 21 ss.; R. Pichon. La bataille d'Actium et les témoignages contemporains. *Mélanges Boissier*, Paris, 1903, pp. 397 – 400.

¹³ Cfr. Marco Vipsanio Agrippa, console nel 37 a.C., appositamente richiamato a Roma dalla Gallia (v. Cass. Dio., 48.49.2), fu uomo „di straordinario valore“ (v. Vell., 2.79.1); benefattore della città (v. Cass. Dio., 49.42-43); grande ammiraglio, fu insignito, dopo Nauloco, della corona classica nel 36 a.C. (v. Vell., 2.81.3; Virg., *Aen.* 8.684; Cass. Dio., 49.14.3). È indiscutibile il suo ruolo nelle dinamiche della battaglia di Azio: le iniziative intraprese, permisero lo sbarco dell'armata di Ottaviano sulla costa epirota ed il conseguente blocco delle forze nemiche nel golfo d'Ambracia. Cfr. per tutti J. M. Roddaz (1984), *Marcus Agrippa*. Roma, 1984, pp. 159 – 164.

¹⁴ Cfr. In Roddaz (1984), pp. 157 – 185, è riportata una vasta letteratura su questi avvenimenti; per i più recenti sviluppi sugli aspetti tattici della battaglia rinvio in generale a M. Reddè. *Mare Nostrum, Les infrastructures, le dispositif et l'histoire de la Marine Militaire sous l'Empire Romain*. Roma, 1986.

¹⁵ Cfr. Kromayer (1933), pp. 361 – 383; nello stesso senso G. W. Richardson. Aktium. *JRS*, 27 (1937), pp. 153 – 164; Levi (1937), pp. 3 – 21; *Id.* Euno-Antioco. *Miscellanea di Studi Classici in onore di E. Manni*, 4. Palermo, 1980, pp. 1345 ss.; *Id.* Augusto e il suo tempo. Milano, 1986.

¹⁶ Cfr. J. R. Johnson. *Augustan Propaganda: The Battle of Actium, Mark Antony's Will, the Fasti Capitolini Consulares, and Early Imperial Historiography*. Ph.D. diss. Univ. of California. Los Angeles, 1976; G. L. Gregori. Riflessi epigrafici della propaganda e della politica tardorepubblicana. S. Segenni, e M. Bellomo (a cura di). *Epigrafia e politica II. Documenti ed iscrizioni per lo studio di Roma repubblicana*. Ledizioni, 2021, pp. 7 – 43.

l'Oriente e l'Occidente:¹⁷ da una parte le ragioni di Ottaviano¹⁸ dall'altra quelle di Antonio, scongiurate quali autentiche calamità,¹⁹ la propaganda²⁰ di

¹⁷ Nel 40 a.C., dopo gli accordi di Brindisi (v. Vell., 2.77.1), Ottaviano ebbe il potere sull'Occidente e Antonio sull'Oriente (la linea di divisione tra i due blocchi passava per Scodra, l'attuale Scutari in Albania); a Lepido toccò l'Africa (v. Plut., *Ant.* 30.6 ovvero le „province di Libia“ menzionate da Cass. Dio., 48.28.4); a Sesto Pompeo (console e augure nel 33 a.C., v. Cass. Dio., 48.36. 4, il quale parla di un „uomo di straordinaria fedeltà“; Cass. Dio., 48.38.2; App., *Bell. Civ.* 5.73) toccò, invece, la Sicilia (v. Cass. Dio., 48.28.4) e secondo Plutarco anche la Sardegna (v. Plut., *Ant.* 32.3). Da questa situazione muove lo stereotipo della propaganda augustea che delinea la battaglia di Azio come uno scontro tra Occidente civilizzato e Oriente barbaro [concetto evidenziato da Dione Cassio (v. Cass. Dio., 48.30.1; 50.24.6), da Virgilio (v. Virg., *Aen.*, 8.698-700) „[...] e gli Dei d'ogni gente mostruosi/ ed il latrante Anubi stanno contro/a Nettuno a Venere a Minerva“ e da altri autori ancora tra cui Properzio (v. Proper., 4.6.22 ss.)]. Dione Cassio, particolarmente succube della voce dominante, pone dalla parte di Ottaviano, già prima dello scontro del 31 a.C., l'Italia, la Gallia, la Spagna, l'Illirico (non secondo Plut. v. *Ant.*, 56.7), la Libia, la Sicilia, la Sardegna e numerose isole vicine (v. Cass. Dio., 50.6.3); mentre pone dalla parte di Antonio, l'Asia continentale (escluse le isole), la Tracia, la Grecia, la Macedonia, l'Egitto, Cirene e i paesi confinanti col popolo romano (Cass. Dio., 50.6.5). Un numero crescente di iscrizioni greche mostra, però, come questa divisione fosse pressoché apparente. Particolarmente importanti in tal senso sono le epigrafi di Afrodizia di Caria (39-38 a.C.) nell'Anatolia sud-occidentale (Reynolds (1982), nt. 6), in cui è testimoniato l'elogio a un tale Solon figlio di Demetrios, ambasciatore del popolo di Afrodizia, grazie al quale furono concessi diversi privilegi alla città da parte di Ottaviano e non di Antonio; inoltre è attestata anche la ricompensa, sempre da parte di Ottaviano, a un navarca devoto, tale Seleuco di Rhosos (località costiera sul golfo di Alessandretta, quasi al confine tra la Turchia e la Siria) nel 35-30 a.C., con l'iscrizione alla tribù Cornelia (A. Raggi. *The Epigraphic Dossier of Seleucus of Rhosos: A Revised Edition. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 147 (2004), pp. 123 – 138). L'idea dell'Occidente a fianco di Ottaviano in una sorta di fronte comune contro Antonio e i suoi malvisti alleati orientali mi sembra, dunque, che subisca più di una qualche incrinatura. Leggendo Dione Cassio più attentamente, può cogliersi nel riferimento ai preparativi per Azio, l'invito „forzato“ a molti senatori e cavalieri d'imbarcarsi (v. Cass. Dio., 12, 1 50.11.4); per non parlare delle ritorsioni contro gli alleati di Antonio (v. Cass. Dio., 51.2.1-4) ed i molti senatori per nulla convinti dal trionfalismo osannato dalle fonti tra il 31 e il 29 a.C. (v. Cass. Dio., 52.42.6-8; Virg., *Aen.* 8.675-723; Flor., 2.14.5 ss.). Cfr. in generale F. Guizzi. *Il principato tra „res publica“ e potere assoluto*. Napoli, 1974; cfr. anche A. Delfino. *Tra mito storiografico e realtà storica. Mediterraneo Antico*, 12/1-2 (2009), pp. 339 – 360; A. Fraschetti. *Roma e il principe*. Roma-Bari, 1990.

¹⁸ L'immagine tradizionale di Ottaviano (v. Cass. Dio., 48.44.2; Flor., 2.14.5-6; Suet., *Aug.* 52-53), parco (v. Suet., *Aug.* 72-78), clemente (v. Suet., *Aug.* 51 ss.),

di grande fermezza (v. Cass. Dio., 49.34.5; Vell., 2.59.2), ardito in battaglia (v. Flor., 2.15.5), amato da tutti (v. Suet., *Aug.* 57-60), risente della propaganda favorita da lui stesso e da Agrippa (v. Cass. Dio., 49.43) prima e dopo lo scontro di Azio. Ciò nonostante, gli autori antichi tradiscono, fosse anche solo indirettamente, un'immagine molto meno lusinghiera del principe: quella di un autocrate crudele (v. Suet., *Aug.* 27), sessualmente deviato (v. Suet., *Aug.* 68-70), con tendenze volte alla tirannide (v. Vell., 2.68.4-5 „[...] abbandonò senza esitare la causa degli ottimati“; Suet., *Aug.* 12). Numerosi altri esempi ne confermano la portata: la condanna a morte del suo stesso luogotenente Salvidieno Rufo (v. Cass. Dio., 48.33.1; Flor., 2.16.5); del suo tutore Gaio Toranio (v. Suet., *Aug.* 12); dello zio materno Lucio Cesare („costretto“ secondo Vell., 2.66.2; Plut., *Ant.* 19.3; poi salvato da Antonio, Cass. Dio., 47.8.5); di Alessandro, fratello del re Giamblico (v. Cass. Dio., 51.1.4); dei figli di Antonio e Cleopatra (v. Cass. Dio., 51.6.1; Suet., *Aug.* 16, riferisce, però, solo la condanna a morte di Cesarione mentre gli altri figli sarebbero stati „cresciuti“ da Ottaviano stesso). Nemmeno è taciuta una certa meschinità (v. Suet., *Aug.* 13.15; Cass. Dio., 49.15.4; 49.36.1; 50.20.6-7) soprattutto a proposito della morte dei Flori, padre e figlio (v. Cass. Dio., 51.2.6; Suet., *Aug.* 13), del tentativo di corrompere Cleopatra per uccidere Antonio (v. Cass. Dio., 51.6.6), della sua apparente clemenza contro i vinti (v. Cass. Dio., 49.34.5). Le fonti concordano anche sul fatto che Ottaviano, pur avendo sostenuto ben cinque guerre civili (v. Suet., *Aug.* 9) avesse poca esperienza militare (v. Suet., *Aug.* 16; Cass. Dio., 50.18.3): lo avrebbero dimostrato la guerra contro Bruto, quando fu battuto e messo in fuga (v. Plut., *Ant.* 22.1; Suet., *Aug.* 10.13; Velleio lo giustifica sulla base della sua malattia: v. Vell., 2.70.1, conforme Suet., *Aug.* 8); l'apertura delle ostilità contro Sesto Pompeo (v. Cass. Dio., 48.45-46); la sua imperizia navale (è nota l'ironia con cui Svetonio riporta che „perse due flotte in due naufragi pur essendo estate“; Suet., *Aug.* 16); le sue continue sconfitte contro la flotta di Apolloniano presso Reggio (v. Cass. Dio., 48.47.5-6; Suet., *Aug.* 16) e contro lo stesso Sesto a Messina, pur disponendo di un numero superiore di navi (v. Cass. Dio., 49.2-5; Liv., *Per.* 129); i suoi insuccessi contro gli Iapidi (v. Cass. Dio., 49.35), i Dalmati (v. Cass. Dio., 49.38.4; Suet., *Aug.* 20), popoli che furono comunque sottomessi dai suoi generali (v. Suet., *Aug.* 20; Liv., *Per.* 131) ed Antonio stesso in uno scontro di cavalleria in Egitto, addirittura dopo la vittoria di Azio (v. Cass. Dio., 51.10.1); non può tacersi che gli stessi insuccessi furono dovuti anche al cattivo rapporto di Ottaviano con le sue truppe (v. Suet., *Aug.* 14): non a caso Dione Cassio riferisce in più luoghi che „[...] il figlio di Cesare non si curasse di loro; Cass. Dio., 13.2; 49.7.6).

¹⁹ V. Cic., *Phil.* 2.22.55 „[...] ut Helena Troianis, sic iste huic rei publicae belli causa, causa pestis, atque exiti fuit“; affermazione non veritiera secondo Plutarco (v. Plut., *Ant.* 6.1), dettata dall'odio reciproco tra i due (v. Plut., *Ant.* 2.1-2). Cfr. P. Zanker. *Augusto e il potere delle immagini* (trad. it. F. Cuniberto). Torino, 2006, e L. Canali (a cura di). *Ottaviano Augusto. Res gestae. Testo latino a fronte*. Milano, 2010, ai quali rinvio per la rimanente letteratura.

²⁰ Sulla figura d'Antonio pesa, e non poco, la propaganda augustea: in generale sulla sua cattiva fama (v. Suet., *Aug.* 86.5; Plut., *Ant.* 4.3); Cfr. O. J. Brendel. *The Iconography of Marc Antony. Hommages à A. Grenier, vol. I, coll. Latomus,*

58 (1962), pp. 359 – 36 in particolare p. 365, nt. 2. Per quanto riguarda il suo arrivismo v. Vell., 2.56.4 „[...] dispostissimo ad osare ogni cosa“; 2.60.3; Cass. Dio., 51.15.3; Flor., 2.14.2; 15.1; 19.1, il quale, come gran parte della storiografia è impietoso anche contro Lepido (v. Flor., 2.16.1-2; Vell. 2.80.1; Cass. Dio., 48.4.1); sulla sua arroganza nei confronti di Ottaviano (v. Plut., *Ant.* 33.2 ss.; 16.3 ss.; Vell., 2.61.1; Cass. Dio., 48.45.2-3; 49.41.2; 41.6; Flor., 2.14.4; 15.1-3; Suet., *Aug.* 2; 4; 7; 10); sulla sua tendenza alla tirannide (v. Cass. Dio., 27.1-2; 39.1; 45.28.1-2; 48.39.1; 49.21.1; 50.5.1 ss.; 50.27 ss.; Flor., 2.21.3); sugli altri vizi (v. Vell., 2.63.1; 2.82.4; 2.83.2 ss.; Flor., 2.21.10; Plut., *Ant.* 2.4; 6.6; 9.6 ss.; 21.3; 23.2; 24.2 ss.; App., *Bell. Civ.* 5.7.30; Cic., *Phil.* 2.25.62-63; anche se molti di questi erano considerati a torto volgari (v. Plut., *Ant.* 4.4); sulla sua crudeltà, testimoniata dall’uccisione di Bruto e di Sesto Pompeo (v. Vell., 2.87.2; Cass. Dio., 48.31.6; Flav. Gius., *Antiq. Iud.* 14.488-490; *Bell. Iud.* 1.357), da quella di Antigono a Gerusalemme (v. Cass. Dio., 49.22.6); da quella di Giamblico, re dell’Arabia, e altri senatori (v. Cass. Dio., 50.13.7, da quella di Cicerone v. Vell., 2.66.2; Flor., 2.16.5; Plut., *Ant.* 19.3; 20.3), da quella dei fratelli di Cleopatra (v. Cass. Dio., 48.24.2). È interessante notare come la storiografia romana accosti, ogni volta che se ne ponga l’occasione, il nome di Antonio al verbo fuggire (v. Vell., 2.61.4; 2.62.1; 2.63.1; 2.82.3; 2.85.3; Flor., 2.20.10). La propaganda augustea non risparmia nemmeno di sottolineare la sua inettitudine militare, sia a proposito della guerra contro i Cesaricidi (v. Flor., 2.17.10 „[...] egli teneva ben nascosti i suoi insuccessi anzi, al contrario, mandava, talvolta notizie di successi“ che della spedizione contro Pacoro re dei Parti nel 37 a.C. (v. Flor., 2.19.4; Liv., *Per.* 127; Cass. Dio., 49.32.1), ultimata con successo non da lui ma da *Ventidio* (v. Cass. Dio., 48.41.5; Plut., *Ant.* 34.9; Flor., 2.19.5; *Cfr.* T. R. S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, 2. New York, 1951-1960, pp. 337, p.339, p.393) per la quale si attirò anche il disprezzo del nemico Sesto Pompeo (v. Cass. Dio., 49.17.5) e che costò ai Romani ventimila morti (v. Flor., 2.19.6). Stesso discorso vale per la spedizione in Armenia contro Fraate IV nell’estate del 36 a.C., una vera e propria Waterloo (v. Vell., 2.82.2 ss.; Cass. Dio., 49.27-28; Flor., 2.20.2) in cui perse dodici legioni su sedici (v. Flor., 2.20.10 per il quale gli sarebbero venute a mancare non dodici ma diciotto legioni più sedicimila cavalieri e Liv., *Per.* 130, il quale gli attribuisce ironicamente l’appellativo di brillante generale). L’annalistica insiste, inoltre, sulla fragilità di Marco Antonio verso le donne (v. Plut., *Ant.* 10.5 dove è sottolineata la cattiva influenza che ebbe su di lui non solo Cleopatra ma anche Fulvia e Glafira di Cappadocia; v. anche App., *Bell. Civ.*, 5.7.31; Mart., 11.20; Flor., 2.16.2). Ciò nonostante, non furono mai taciuti i suoi pregi: fin da giovane Antonio fu un abile comandante (come dimostra la spedizione in Siria del 58 a.C., con Aulo Gabinio; v. Plut., *Ant.* 3.1-3; 3.9; 7.1 ss.; *Cfr.* Broughton (1951-1986), p. 272; E Badian. *The Early Career of A. Gabinius. Philologus*, CIII (1959), pp. 87 – 99) e, comunque, sempre il *magister equitum* di Cesare (v. Cass. Dio., 42.21.1; Plut., *Ant.* 8.4, il quale si discosta dalla notizia di Cicerone, *Phil.* 2.25.62 per cui sarebbe stato nominato tale all’insaputa di Cesare: in effetti egli iniziò la sua magistratura proprio nel 48 a.C.; *Cfr.* Broughton (1951-1960), pp. 404 – 420, tanto che avrebbe dovuto dividerne anche la sorte, v. Plut., *Brut.* 18.2-6). Fu un ottimo generale anche successivamente (v. Plut., *Ant.* 43.1; 63.1,

uno scontro inevitabile trova nella lettera del triumviro a Roma per formalizzare il divorzio da Ottavia unitamente alla divulgazione del suo testamento da parte di Ottaviano,²¹ i momenti di più forte tensione.²² Nonostante la morte di Cesare²³ rappresentasse per Antonio un forte monito (le idi di marzo gli

il quale riporta lo stratagemma con cui mise in fuga Ottaviano davanti ad Azio nelle fasi preliminari); sempre Plutarco, per quanto concerne la spedizione in Armenia (v. Plut., *Ant.* 38 ss.) fornisce tutt'altro giudizio rispetto a quello maggiormente noto, attribuendo le perdite più all'incapacità dei luogotenenti, ovvero di Flavio Gallo, Marco Tizio (Broughton (1951-1960), pp. 404 – 420) e dello stesso Canidio (v. Plut., *Ant.* 42.2), e alle malattie (che costarono circa ventimila morti, v. Plut., *Ant.* 50.1.1 e Flor. 2.20.9) piuttosto che all'incapacità di Antonio. Infine, si racconta come fosse stato costretto a ritornare dalla Siria (dove diede comunque prova di grande valore e disciplina v. Plut. *Ant.* 39.4.1) a causa degli insuccessi di Ottaviano contro Pompeo (anche se Cass. Dio., 48.54.1 ne attribuisce il ritorno al tentativo di voler spiare l'avversario) e per dare soccorso con le sue navi (che non furono restituite v. Plut., *Ant.* 55.2); fu sempre Antonio a tentare di salvare Sesto Pompeo dopo la cattura (v. Cass. Dio., 49.18.4) e ad opporsi ad un massacro di Egiziani nel 58 a.C. (v. Plut., *Ant.* 3.8); per non parlare della sua magnanimità (v. Plut., *Ant.* 3.10; 63); la sua prodigalità (v. Plut., *Ant.* 4.7); il suo essere amato dai soldati (v. Plut., *Ant.* 17.5): in fin dei conti, l'essere un'ottima persona (v. Plut., *Ant.* 43.5). Cfr. H. Bengston. *Marcus Antonius Triumvir und Herrscher des Orients*. Monaco, 1977; A. la Penna. Antonio come personaggio „paradossale“. *Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. Scritti in onore di M. A. Levi. D. Gara, e A. Foraboschi (a cura di)*. Como, 1993, pp. 93 – 111. Circa il ruolo di Antonio nella congiura contro Cesare, cfr. da ultimo O. Licandro. *Cesare deve morire. L'enigma delle Idi di marzo*. Milano, 2022, cui rinvio.

²¹ V. Cass. Dio., 50.2.3 „[...] Antonio affermava solennemente che Cesarione era davvero figlio di Cesare; diceva di aver dato splendidi doni ai figli allevatigli da Cleopatra e che voleva essere sepolto ad Alessandria accanto a quella donna. Sdegnati per questo i Romani pensarono che dovessero essere vere anche le altre voci, cioè che se avesse vinto, avrebbe fatto dono di Roma a Cleopatra e avrebbe trasferito in Egitto la sede dell'impero“. V. anche Plut., *Ant.* 58.5 e Suet., *Aug.* 17.1-2.

²² Definite „menzognere“ dallo stesso Plutarco (v. *Ant.* 59.1).

²³ Circa le questioni, ancora aperte, relativamente alla dittatura di Giulio Cesare ed a ciò che ne conseguì, rinvio a A. Alföldi. *Studien über Caesars Monarchie*. Lund 1953; K. Raaflaub. *Dignitatis Contentio: Studien zur Motivation und politischen Taktik im Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius*. München, 1974; N. Berti. *La guerra di Cesare contro Pompeo. Commento storico a Cassio Dione Libro XLI–XLII*. Milano, 1987; P. Cerami. Cesare dictator e il suo progetto costituzionale. *Res publica e princeps. Atti del convegno internazionale di diritto romano (Copanello 25-27 maggio 1994)*. Napoli 1996, pp. 101 ss.; K. Matijevic. Cicero, Antonius und die Acta Caesaris. *Historia*, 55 (2006), pp. 426 – 450; G. Traina. Giulio Cesare. Le guerre galliche e la dittatura. (*La grande storia di*

Roma, n. 11 8/3/2022 – settimanale, Mondadori), e soprattutto a Licandro (2022), con la più recente letteratura e le rimanenti fonti. L'assassinio di Giulio Cesare, evento fondamentale della repubblica romana, è stato sempre analizzato sulla scorta del fatto che i congiuranti volessero impedire il progetto del dittatore d'instaurare a Roma una monarchia di tipo orientale, profittando della carica perpetua. L'evenienza cadeva peraltro in prossimità della campagna contro i Parti, per la quale Cesare si apprestava a combattere. Dopo la conquista esemplare della Gallia, il suo volgersi all'Oriente richiamava idoli del passato, Alessandro Magno in primo luogo, e con quelli l'idea di un vasto impero con un sovrano di stampo ellenistico che avrebbe sconvolto l'ordine istituzionale costituito. Il recente ritrovamento della Tavola di *Privernum*, sulla quale è inciso l'elenco delle liste magistratuali del 45-44 a.C., gli anni in cui maturò la congiura, apre il dibattito a nuovi elementi di riflessione: difatti Cesare era stato già nominato *dictator perpetuus*; e l'aggettivo *perpetuus* non avrebbe significato a vita. Oltre all'attestazione epigrafica della *dictatura perpetua* di Cesare, l'attenzione dell'interprete si volge subito alla qualificazione del carattere *perpetuus* del *magister equitum*, nominato nella persona di Marco Emilio Lepido, cui sono affiancati altri due *magistri equitum*, Marco Valerio Messalla Rufo e Gneo Domizio Calvino, anch'essi designati da Cesare come preposti al governo della città in sua assenza. Secondo una prima lettura dell'iscrizione, egli sarebbe stato *dictator perpetuus* e *perpetuus* sarebbe stato anche il suo *magister equitum*, Lepido, mentre nulla si è mai saputo prima al riguardo nel silenzio delle fonti manoscritte. Dinanzi ad un documento di non poco momento bisogna rivedere talune posizioni; da oltre due millenni si è pensato che Cesare sia stato ucciso per la pretesa di assumere la dittatura perpetua, considerata uno stravolgimento dell'antica carica straordinaria e a tempo limitato, strappo irrimediabile della tradizione giuridica e costituzionale delle magistrature romane. È stata questa inusitata decisione a mettere in moto la „macchina micidiale del fango“ che avrebbe portato alla morte del dittatore e non l'effettiva volontà di aspirare al *regnum* (*adfectatio regni*). In altre parole, l'eco di un'abnorme pretesa di un potere supremo e monocratico, paventato attraverso un'imponente propaganda contraria fondò il giudizio dell'opinione pubblica, al punto da far ritenere le Idi di marzo un legittimo mezzo per salvare la *res publica* dalla tirannia. Si spiegherebbe su queste basi, il motivo per cui, Svetonio, uno dei maggiori biografi del dittatore, scrisse con lapidaria asprezza *iure caesus*: Cesare doveva legittimamente morire; quasi a volere proporre una simmetria con la più arcaica attestazione di *iure caesus* sancita nelle XII Tavole a proposito del *fur manifestus*, quale forma per esprimere la legittima difesa nei confronti del ladro notturno. Non sfugge allo storico del diritto che per quella *dictatura perpetua*, che alimentò l'accusa politica, non sia stato formalizzato alcun addebito, nonostante il crimine di aspirare al *regnum* fosse senz'altro il più grave conosciuto dal diritto pubblico. All'apodittico convincimento del disegno autocratico di Cesare, trasformare Roma in una monarchia di stampo ellenistico, non fa seguito alcuna spiegazione circa il fatto che non sia stato incriminato. Anzi i suoi *Acta* sono stati addirittura ratificati. E soprattutto rimane da spiegare che significato avesse la carica di *magister equitum perpetuus*. Come

avevano confermato come gli ideali repubblicani fossero ancora tanto radicati nella cultura romana da non potere essere intaccati se non eccezionalmente e per il tempo necessario a fronteggiare situazioni di grave necessità), egli già nel 44 a.C. aveva proposto la *lex Antonia*, volta ad abolire la dittatura anche nelle situazioni di emergenza,²⁴ sulla scorta di quanto avvenne alla fine della

intendere la durata vitalizia di una magistratura squisitamente militare? L'idea dell'uomo solo al comando non si concilia con la presenza di altri magistrati; lo stesso *dictator*, come si è detto più volte, non avrebbe potuto prescindere dal collega sia pure nella posizione subalterna del *magister equitum*. I *fasti privernates*, se non danno tutte le risposte, consentono di mutare completamente il *thema probandum*. Sul punto *cfr.* i rilievi di N. Cassieri, et G. L. Gregori, et J.-B. Refalo-Bistagne. Le ultime acquisizioni dal teatro di Terracina e l'eccezionale iscrizione del triumviro Marco Emilio Lepido. *MEFRA*, 131-2 (2019), pp.501 – 518, parzialmente difformi rispetto a taluni aspetti evidenziati, circa soprattutto il ruolo dei *magistri equitum* di Cesare e l'identificazione di Lepido in tale veste. In senso contrario è anche R. Scevola. Sull'inquadramento costituzionale delle dittature cesariane. *AUPA*, 64 (2021), pp. 203 – 262. Sulla dittatura in generale *cfr.* i due volumi curati da L. Garofalo (a cura di). *La dittatura romana*. Napoli, 2017. *Cfr.* anche A. Dupont. *De dictatura e de magisterio equitum*. Paris, 1875, e C. Masi Doria. Nota minima sulla posizione costituzionale del *magister equitum*. *Studi in onore di A. Metro, IV. C. Russo Ruggeri (a cura di)*. Milano 2010, pp. 115 – 125.

²⁴ Come osserva G. Valditarà. *Il dictator tra emergenza e libertà*. Torino, 2021, pp. 15 ss., l'emergenza, rappresentata a Roma da uno stato di pericolo ovvero di necessità, è strettamente collegata alla nomina del *dictator*, ed avrà presupposto quello che in tempi moderni è la dichiarazione dello stato d'assedio: in occasione di una guerra ovvero di un'insurrezione interna, si pone la necessità di una „sospensione temporanea delle garanzie costituzionali, l'allargamento dei poteri di polizia delle autorità amministrative e il passaggio di parte delle competenze civili alle autorità militari“. *Cfr.* sul punto anche E. Stolfi. *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*. Bologna 2010, pp. 93 – 104, con particolare riferimento a *Iustitium* e stato d'eccezione. Fanno eccezione a quella consueta alcune figure speciali di *dictatores*: il *dictator feriarum latinarum causa*, il *dictator clavi figendi causa* e il *dictator habendorum causa* (*cfr.* A. Momigliano. Ricerche sulle magistrature romane, 1. Il *dictator clavi figendi causa*. *BCAR*, 58 (1930), pp. 29 – 42 = *Quarto contributo alla Storia degli Studi Classici e del Mondo Antico, parte III. Istituzioni e leggende di Roma arcaica – Ricerche sulle magistrature romane*. Roma, 1969, pp. 273 – 283; la loro particolare finalizzazione si pone a prima vista come il residuo del tradizionalismo sacrale delle funzioni esercitate dal *magister populi/praetor maximus/dictator*, allorquando la carica era ordinaria nei primi decenni della repubblica. Tanto è che a proposito del *dictator habendorum causa* ed al tentativo di esercitare un controllo sulle elezioni consolari all'indomani delle leggi Licinie Sestie, si ha notizia di questa specifica causa solo a partire dagli anni successivi al 367 a.C.

Seconda Guerra Punica, quando il senato fronteggiò tramite il *senatusconsultum ultimum* quelle situazioni, tutte particolari, che andarono acuendosi oppure affievolendosi a seconda degli altri dittatori che si succedettero nel potere. Come osservano Valditara²⁵ e Cardilli,²⁶ i poteri emergenziali sono assunti di fatto, e dunque sono di norma „illegittimi“, ponendo su queste basi il senso dello stato di eccezione indicato da certa dottrina;²⁷ così nel caso del *dictator*, essendo l'ordinamento a prevederne l'impiego:²⁸ la costituzione romana ne legittimava espressamente la nomina fissandone regole e presupposti, oltretutto i poteri e la durata della carica. La nomina del *dictator* non presupponeva una sospensione dell'ordinamento costituzionale vigente, dal momento che i suoi poteri erano legittimati dalla costituzione e la loro persistenza non dava luogo a quello „spazio vuoto dal diritto“ di cui dirò breve. È fuorviante parlare di stato di eccezione con riguardo a questa figura. *Il dictator* seguendo la nota classificazione Mommseniana che distingue le magistrature sulla base dell'ordinarietà della loro nomina ovvero della natura

Cfr. sul punto anche G. Valditara. *Studi sul magister populi*. Milano, 1989, pp. 240 ss. cui rinvio.

²⁵ Cfr. Valditara (2021), pp. 30 ss.

²⁶ Cfr. R. Cardilli. Emergenza e Diritto. Il problema della dittatura romana. Cardilli, R., e Ciaccia M., e Mirabelli C. (a cura di). *Istituzioni Economia Sviluppo. Vecchi e nuovi problemi nel dopo emergenza*. (Quaderni CRIA, 2). Universitalia, 2020, pp. 23 – 39, con particolare riferimento a p. 32; P. P. Portinaro. Dittatura. Il potere nello stato di eccezione. *Teoria politica*, 9 (2019), pp. 119 – 137.

²⁷ Cfr. G. Agamben. *Stato di eccezione*. Torino, 2003, pp. 9 ss.; *Id.* *A che punto siamo? L'epidemia come politica*. Milano, 2020, pp. 50 ss.

²⁸ Secondo Livio sarebbe stata addirittura promulgata *la lex de dictatore creando* a fondamento della nomina straordinaria (v. Liv., 2.18.5). Cfr. sul punto Valditara (2021), pp. 61 ss. *Contra* Licandro (2022), pp. 50 ss., il quale osserva che della legge non si sa nulla, inducendo a riflettere circa la sua istituzione non legislativa: „[...] una plurisecolare stratificazione di arcaici *mores*, prassi, consuetudini e precedenti portò alla configurazione storicamente conosciuta. Tracce di queste origini magmatiche sono offerte dalle fonti che hanno conservato notizie di conflitti e dispute interpretative in occasione delle nomine di dittatori“. Cfr. *Id.* *Unus consul creatus collegam dixit*. A proposito di Liv. 7.24.11 e 37.47.7. *BIDR*, 98-99 (1995-1996) [pubbl. 2000], pp. 731 – 749; *Id.* *Candidature e accusa criminale: strumenti giuridici e lotta politica nella tarda repubblica*. *Index*, 25 (1997), pp. 447 – 471.

extra ordinem dell'incarico,²⁹ è collocato dai moderni³⁰ senz'altro tra le seconde. Le fonti ne confermano l'assunto. Dionigi (5,72.2) parla di

²⁹ Ciò non significa, come rileva Nicosia, che si trattasse di cariche differenti. Cfr. G. Nicosia. Sulle pretese figure di *dictatores imminuto iure*. *Studi in onore di C. Sanfilippo*, 7 (1987), pp. 529 – 592; *Id.* L'ultimo dittatore. *BIDR*, 100 (1997), pp. 72 – 86.

³⁰ Come ho già avuto modo di rilevare, da questo punto di vista l'esperienza romana costituisce un paradigma dal quale si è attinto a più riprese nelle epoche successive. Cfr. G. Brandi Cordasco Salmena. *Il Carmelo di Echt. Le basi concettuali della resistenza spirituale di Edith Stein al totalitarismo nazista nello statuto paradossale della filiazione ebraica*, Cosenza, 2020, pp. 71 – 74. Nella prassi giuridica romana, il potere del *dictator* vi riposa come dispositivo emergenziale in grado di sospendere alcune garanzie fondamentali: la divisione dei poteri e la collegialità dei due consoli vengono sacrificate a favore di prerogative monocratiche assolute; così come rimane sospesa la *provocatio ad populum*. Dopo la rivoluzione repubblicana fu assunto come elemento fondativo dei *mores maiorum*, il giuramento di Bruto, che ne fu padre: nessuno avrebbe più regnato sui Romani. L'*adfectatio regni* è punita alla stregua dei crimini più gravi, quale la *perduellio*. Ciò non toglie che in particolari contingenze, quando il *consulere* risultasse poco efficace in rapporto alla necessità di prendere decisioni celeri, fosse lecito farvi eccezione. Il *dictator* proposto da uno dei consoli dietro l'*auctoritas patrum*, riunisce in sé l'*imperium*, tutto il potere politico-militare, ed è adiuvalo dal *magister equitum*, nel seno di una diarchia diseguale che mantiene l'idea, seppure affievolita, della collegialità. La qualifica del magistrato minore testimonia che la nomina del dittatore risponde normalmente a necessità belliche. Varrone nel *De lingua latina* ne riconduce la terminologia al fatto che la sua nomina si perfezionasse attraverso la solennità della formula orale pronunciata dal console; il che sembra plausibile, giacché in quest'epoca i maggiori negozi romani si celebrano verbalmente nel sunto di quella economia dei mezzi giuridici di cui ha detto a lungo A. Ernout, e A. Meillet. *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*. Paris, 1959; Cfr. B. Bruno, s.v. *dictator*. *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, 2: C-E, parte 2. E. de Ruggiero (a cura di). Roma, 1961, pp. 1769 ss. Il principio della scrittura è invece tutto ellenistico. *Dictator* potrebbe anche derivare dal discorso tenuto dinanzi alle truppe, quando il comandante appena investito impartiva gli ordini a voce. Il *dictator* durava in carica per il tempo necessario all'emergenza, con il limite massimo di sei mesi ma decadeva anche con lo spirare della carica del console che l'aveva nominato. Il più noto dittatore della storia repubblicana è Cincinnato, chiamato due volte al suo incarico per necessità belliche mentre si era ritirato dalla vita politica, ritornando ai suoi campi (così dice l'annalistica ma la cosa è discussa). È noto anche Quinto Fabio Massimo, il *cunctator*, il temporeggiatore, interpellato per salvare l'*Urbe* dopo la sconfitta al lago Trasimeno ad opera di Annibale, durante la seconda guerra punica. Successivamente, nella crisi della *res publica*, si afferma una diversa forma di dittatura, la quale giustifica su altri presupposti la concentrazione dei pieni

poteri: per rifondare e/o innovare le istituzioni, per modificarle più che per conservarle a causa di fattori estemporanei, nel tempo di una durata limitata al necessario, comunque circoscritta ad un termine prefissato. Il primo esempio di questo nuovo tipo lo fornisce Silla, il campione degli *optimates*: eletto dal comizio centuriato quale *dictator legibus scribundis et rei publicae constituende causa*, il suo compito è quello di riscrivere le leggi e la costituzione di Roma entro tre anni, e non più sei mesi, durante i quali numerosi istituti sono rivisti in chiave aristocratica prima di un definitivo ritiro a vita privata, anticipato dall'annientamento a vario titolo di quasi tutti gli avversari politici. Cesare, interprete opposto dei *populares*, la fazione che teneva insieme la plebe e gran parte della *nobilitas* patrizio-plebea osò ulteriormente: si fece nominare dittatore per vari anni, non per sei mesi, e finanche dittatore perpetuo seppure nell'alveo di una *clementia Caesaris* sulla base della quale rifuggì da qualsiasi vendetta strumentale, meditando l'idea di rinnovare Roma secondo quelle suggestioni populistiche del dittatore democratico di cui dice Luciano Canfora (*cf.* L. Canfora. *Giulio Cesare. Il dittatore democratico*. Bari, 2006) ed ellenistiche, *cf.* G. Meloni. *Dottrina romanistica, categorie giuridico-politiche contemporanee e natura del potere del dictator. C. Nicolet (a cura di, introduzione). Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni*. Roma, 1985, pp. 103 ss., secondo cui „[...] il dubbio è alimentato dall'analisi delle fonti storiche latine e greche: in esse il dittatore, nei primi tre secoli nei quali questa magistratura è stata utilizzata [...] non appare mai, nei fatti, un magistrato repressivo e antiplebeo“. Anzi la carica avrebbe avuto una funzione di equilibrio tra le classi, al punto che le più importanti conquiste plebee sarebbero state ottenute sotto il regime di coloro che alcune fonti definiscono „dittatori popolari“. Sul punto è più convincente Luigi Labruna, *cf.* L. Labruna. *Adversus plebem dictator. Index*, 15 (1987), pp. 289 – 314; *Id. Nemici non più cittadini. E altri testi di storia costituzionale romana*. Napoli, 1995, pp. 21 ss.) quando obietta che il contesto in cui le fonti, e Livio in particolare (2,18,4-5; 2,18,8; 2,29,9-12; 3,20,8; 4,3,11-129) collocano la carica, connota una qualifica negativa della stessa: le riforme che vi maturano risultano ispirate più che dal desiderio di favorire la plebe, dalla diversa volontà di stabilire condizioni istituzionali idonee a favorire una più ampia e moderna classe dirigente, capace di trasformarsi in una nuova oligarchia. Non è un caso che Cesare, proprio dopo la sua nomina a dittatore a vita sia stato soppresso durante le Idi di marzo del 44 a.C. In quell'anno Cassio era pretore peregrino mentre occupava la pretura urbana Marco Giunio Bruto, „figlio“ di Cesare ma allo stesso tempo discendente da quel Lucio Giunio Bruto che aveva gridato „mai più nessuno regnerà sui romani“. Quando Ottaviano sbaragliò Marco Antonio ed ebbe nelle sue mani tutto il potere (di questa parte del mondo), memore della fine del dittatore, si guardò bene dal farsi nominare *dictator*; piuttosto gli piacque parlare di *res publica restituta*, di ripristino delle istituzioni repubblicane, finalmente liberate dalla guerra civile delle opposte fazioni. Divenuto Augusto, scrisse nella sua autobiografia, incisa ed affissa in latino ed in greco nelle principali città del neonato impero, che egli aveva uguale *potestas* rispetto agli altri magistrati e solo una maggiore *auctoritas*. Anche muovendo dalla nota distinzione di Mommsen (*cf.* Th. Mommsen. *Römisches Staatsrecht*,

magistrature abituali cioè ordinarie con riferimento al consolato in contrapposizione al *dictator*.³¹ Si comprende allora l'atteggiamento di Appiano, a proposito delle guerre civili,³² e quel suo certo stupore verso l'improvvisa decisione dei *patres* di non risolvere più tramite la dittatura ma, per l'appunto, con il *senatusconsultum ultimum atque extremum*³³ le impellenze sottoposte

2,1. Lipsia, 1874, SS. 142, relativamente allo schwerer Kriegsgefahr come presupposto per la nomina del *Dictator*, *cfr.* soprattutto p. 151, p. 164; ungefähr dasselbe, was heutzutage die Suspension der Civiljustiz und die Erklärung des Kriegsrechts ist) ed alla distinzione tra magistrature ordinarie e straordinarie, in un momento cruciale del Novecento europeo, l'identica separazione è ripresa dal Carl Schmitt nel 1921, all'epoca poco più che trentenne, nella monografia *Die Diktatur*. Egli avrà pensato a Silla o a Cesare ma anche ad alcune esperienze moderne: la dittatura militare di Cromwell, la fase giacobina della Rivoluzione francese e soprattutto la teoria marxista della dittatura del proletariato (a pochi anni dalla Rivoluzione d'ottobre della guerra civile che vi segue, *cfr.* C. Schmitt. *Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità. G. Miglio, e P. Schiera (a cura di). Le categorie del politico. Saggi di teoria politica (trad. it.)*. Bologna, 1972, pp. 34 ss. Allo stesso modo fanno Rossiter, Grosso, Nicolet, Baehr, Richter, Bobbio, Rodriguez Fernandez, Kunkel, Wittmann. In generale, riguardo alla nomina del *dictator* e alla dicotomia tra *dictio* e *creatio*, *cfr.* C. Cascione. *Dictatorem dicere. Critica di un dogma (moderno) del diritto pubblico romano. Studi per G. Nicosia, 2*. Milano, 2007, pp. 269 – 281, cui rinvio per la rimanente bibliografia. Per qualche ulteriore aspetto, *cfr.* F. Sini. *A proposito del carattere religioso del dictator (note metodologiche sui documenti sacerdotali)*. SDHI, 42 (1976), pp. 401 – 424; C. Pontorieri. *Il re, lo schiavo, il cittadino e l'alveare. Dottrine politiche, teorie del diritto e storia istituzionale nella letteratura sulle api a Roma*. Napoli 2017; *Id.* *Musica da tre soldi. Musicisti e istituzioni della Repubblica di Weimar tra avanguardie artistiche e reazioni politiche*. Napoli, 2018.

³¹ V. Dionys., *Ant. Rom.* I 7.

³² V. App. *B.c.* 1.67.

³³ Nella vastissima bibliografia sul *senatusconsultum ultimum* segnalo le recenti pagine di P. Buongiorno (a cura di). *Senatus consultum ultimum e stato di eccezione. Fenomeni in prospettiva*. (Acta Senatus, ser. B, vol. 8). Stuttgart, 2020, cui mi riporto integralmente. *Cfr.* anche le posizioni di M. Varvaro. *Stato di eccezione, salus populi e storia del diritto. R. Sacchi (a cura di), Valori dell'ordine-mento vs. esigenze dell'emergenza in una prospettiva multidisciplinare*. Milano, 2022, pp. 97 – 120, molto critico verso l'impostazione di Agamben. *Cfr.* anche C. Barbagallo. *Una misura eccezionale dei romani. Il „senatusconsultum ultimum“*. *Studio di storia e di diritto pubblico romano. A. Guarino (a cura di)*. Napoli, 1900; G. Plaumann. *Das sogenannte senatusconsultum ultimum. Die Quasidiktatur der späteren römischen Republik*. *Klio*, 13 (1913) pp. 321 ss., spec. p. 346; E. Antonini. *Il „senatusconsultum ultimum“: note differenziali e punti di contatto col moderno stato di assedio*. Torino 1914, pp. 52 ss.; S. Mendner. *Videant consules*. *Philologus. Zeitschrift für klassische Philologie*, 110 (1966), SS. 258 – 267; N. de

alla loro attenzione. È molto probabile che proprio la limitazione dei poteri del *dictator* a favore della sempre maggiore direzione politica assunta dal senato portò il massimo consesso a gestire in una maniera totalmente diversa i momenti di crisi.³⁴ A prescindere dalle altre testimonianze, che qui non

Luca. *Tumultus e iustitium*. Dottorato di ricerca in discipline romanistiche, Università degli studi di Palermo, Facoltà di giurisprudenza, 2011-2012, pp. 132 ss., B. Rödl. *Das Senatus consultum ultimum und der Tod der Gracchen*. Bonn, 1969; J. B. Ungern Sternberg von Pürkel. *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht. Senatusconsultum ultimum und hostis-Erklärung*. München, 1970, SS. 10 – 153; su questa monografia, *cf.* anche G. Crifò. In tema di „senatus consultum ultimum“. *SDHI*, 36 (1970), pp. 420 – 434., e A. Guarino. „Nemico della patria“ a Roma. *Labeo*, 18 (1972), pp. 388 – 395; *Id.* Senatus consultum ultimum. *Sein und Werden im Recht. Festgabe für U. von Lübtow zum 70. Geburtstag am 21. August 1970, hrsg. W.G. Becker, e L. Schnorr von Carolsfeld*. Berlin, 1970, SS. 281 – 294, *Id.* *Pagine di diritto romano*, 3. Napoli, 1994, pp. 355 ss.; Labruna (1987), pp. 289 ss. (*Id.* *Nemici non più cittadini*, Napoli 1993 = *Nemici non più cittadini*. Riflessioni sulla cd. rivoluzione romana e i rapporti governanti/governati nella crisi della res publica. *Cahier des études anciennes*, 26 (1991), pp. 21 ss.

³⁴ Il testo del *senatus consultum* è in *FIRA I*, 2, pp. 240 ss. È evidente come questo parere senatorio non rechi alcune delle clausole tipiche dei *senatus consulta ultima*; tuttavia, è bene sottolineare come la deliberazione dei *patres* sia stata assunta sotto l'urgenza di uno stato di necessità per reprimere il movimento dei baccanali. Sul tema rinvio comunque, tra gli altri, a J. M. Pailler. *Bacchanalia: la répression de 186 av. J.C. à Rome et en Italie: vestiges, images, tradition*. Rome, 1988, con bibliografia; M. A. Cavallaro. *Spese e spettacoli. Aspetti economici-strutturali degli spettacoli nella Roma giulio-claudia*. Bonn 1984; C. Ampolo. Il lusso funerario e la città arcaica. *AION*, 6 (1984), pp. 71 – 102; Il senato già al tempo della repressione dei baccanali, appoggiato dal ceto dominante che mal vedeva l'agglomerarsi della plebe intorno al culto di Bacco, decretò durissime misure „di polizia“ che non tennero conto delle guarentigie delle *leges Valeriae de provocatione*, consentendo ai magistrati di perseguire, anche ordinandone l'uccisione, gli esponenti della religione bacchica. Il *senatusconsultum de Bacchanalibus*, comminando la pena di morte a chi ne avesse violato le severe prescrizioni, riuscì a ripristinare l'ordine costituito scosso dall'emergenza; e, come riferisce Livio, il ceto dirigente invocò proprio lo stato di necessità per la difesa delle istituzioni come giustificazione delle eccezionali misure che erano state assunte. Per i dubbi espressi dalla dottrina in proposito rinvio a Plaumann (1913), p. 362, il quale dissente; Guarino (1970), p. 282 nt. 4, si stupisce che spesso ci si riferisca a tale episodio come al primo esempio di *senatusconsultum ultimum*, mostrando una certa diffidenza sulla storicità dell'episodio. Di parere opposto J. Bleicken. *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozessrechts im Frühen Prinzipat*. Göttingen, 1962, S. 18 sq.; Mendner (1966), pp. 258 – 267; C. Gallini. *Protesta e integrazione nella Roma antica*. Bari, 1970, pp. 18 ss. *Cfr.* anche J. Irscher. La dittatura.

posso prendere in considerazione, mi sembrano, a tal riguardo, particolarmente significative alcune parole di Cesare.³⁵

Caes. B.c. 1.5. Decurritur ad illud extremum atque ultimum senatusconsultum, quo nisi paene in ipso urbis incendio atque in desperatione omnium salutis sceleratorum audacia numquam ante descensum est: dent operam consules, praetores, tribuni plebis, quique pro consulibus sint ad urbem, ne quid res publica detrimenti capiat.

Extremum atque ultimum: si tratta di aggettivi che richiamano una situazione di straordinaria necessità, collocati, a dire il vero, in formule alquanto vaghe,³⁶ certo non sintomatiche di un principio, *lato sensu*, di

Tentativo di una storia concettuale. *Dittatura degli antichi e dittature dei moderni*. Roma, 1983, pp. 55 – 75. Particolarmente significativo a tal proposito L. Labruna. *Marco Emilio Lepido e la sua rivolta (con un'Appendice di C. Cascione) (ried.)*. Napoli, 2000, p. 70, che a proposito del ruolo del senato nella fase tardo repubblicana afferma: „[...] scavalcando il comizio, accentuava in modo abnorme (senza poi essere in grado di gestirlo direttamente) il ruolo di direzione politica che era suo proprio e, in pratica, finiva con unificarlo in posizione egemone con le competenze relative alla giurisdizione criminale e all'esercizio della potestà coercitiva che (non senza limiti e condizionamenti reciproci) spettavano separatamente a popolo e magistrati. Si rompevano così i precari equilibri raggiunti tra i vari organi dello Stato e tra le forze politiche e sociali che in esso operavano: [...] proprio mentre si diceva di volerle difendere, si faceva scempio delle massime libertà repubblicane“.

³⁵ Le fonti tramandano diversi casi di *senatusconsulta ultima*: oltre quello del 133 a.C., la cui qualificazione è discussa, e quelli testimoniati da Liv., 3.4.9 e 6.11.20, si possono ricordare, tra i più noti: quello del 121 a.C., Cic., *Phil.* 8.14 (contro Sempronio Gracco); del 100 a.C., Cic., *pro Rab. perd.* 20-21 (contro Lucio Apuleio Saturnino); dell'88 a.C., Plut., *Sull.* 8 (contro Sulpicio); dell'83 a.C., App., *B.c.* 1.86.390 (contro Silla); del 77 a.C., Sall., *Hist. frg.* 77 (contro Lepido); del 63 a.C., Sall., *Cat.* 27-29; Cic., *Cat.* 1.4; Plut., *Cic.* 15.3 (contro Catilina); del 62 a.C., Cass. Dio., 37.43 (contro Metello Nepote); del 52 a.C., Cic., *pro Mil.* 26.70; Cass. Dio., 40.49 (per la morte di Clodio); del 49 a.C., Caes., *B.c.* 1.5; Cic., *Deiot.* 11; Liv., *Per.* 109; Cass. Dio., 41.3 (contro Cesare); del 48 a.C., Cass. Dio., 42.23 (contro Celio); del 47 a.C., Cass. Dio., 42.29,33 (contro Dolabella); del 43 a.C., Cic., *Phil.* 8.6; Cass. Dio., 46.29-31; 44; 47 (contro Antonio, poi contro Ottaviano, poi contro il partito dei repubblicani); del 40 a.C., Cass. Dio., 48.33; Suet., *Div. Aug.* 66 (contro Salvidieno Rufo).

³⁶ V. Liv. 3.4.9 [...] Quae forma senatus consulti ultimae semper necessitatis; Cic., *Cat.* 1.4. [...] Ut L. Opimius videret, ne quid res publica detrimenti caperet; Cic., *Rab.* 7.20 [...] Fit senatusconsultum ut C. Marius L. Valerius consules adhiberent tribunos plebis et praetores quos eis viderentur operamque darent, ut imperium populi Romani maiestasque conservaretur: adhibent omnes tribunos plebis praeter Saturninum, praetores praeter Glauciam.

legalità³⁷ ma di poteri eccezionalmente repressivi (addirittura in alcuni casi ricorre l'espressione „*senatusconsultum de republica defendenda*“³⁸): l'oligarchia senatoria invita i magistrati maggiori, ma non solo, ad attivarsi per fronteggiare i pericoli imminenti, aggirando i vincoli che si frappongono alla loro attività incondizionata, tra i quali, per tutti, l'osservanza delle norme che garantiscono ai *cives* il diritto di ricorrere al popolo in caso di condanna capitale secondo le previsioni della *lex Sempronia de capite civis*.³⁹ Lo stato di emergenza giustifica pronunce di sangue senza regolare processo a carico dei ribelli più facinorosi, i quali, però, prima implicitamente poi grazie ad una dichiarazione espressa, sono considerati *hostes rei publicae*, locuzione che li esclude dalla cittadinanza. Sul punto ritornerò da qui a breve. Indipendentemente dalla genericità delle formule è chiaro il contenuto delle deliberazioni assunte dal senato: valga quale paradigma la possibilità riservata ai *patres* di designare quello dei due consoli che si trovasse a Roma (o a un promagistrato) affinché *videret, ne quid res publica detrimenti caperet*⁴⁰ oppure *ut (consul) libertatem legesque manu defenderet protinusque armi sibi adferri iussit*⁴¹ oppure ancora *uti rem publicam defenderent*⁴². Si tratta di provvedimenti che indurrebbero, *prima facie*, l'idea di una costituzionalizzazione dell'emergenza, la quale però rimane esclusa da un'analisi più profonda. Né credo che possa essere rimproverato a questa

³⁷ Sul principio di legalità a Roma, *cf.* tra gli altri, V. Giuffrè. *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili* 5. Napoli, 1998, pp. 59 ss., ma anche O. Licandro. *Politica corruzione e diritto nell'antica Roma. Panorami* 6 (1994), pp. 119 – 222; qualche spunto più in generale è anche in *Id. In magistratu damnari*. Torino, 1999; *Id.* Pomponio e l'incola. Osservazioni su D. 50.16.239.2 (Pomp. l. sing. ench.) alla luce di *lex Urs. cap. 98* e *lex Irn. cap. 83. Φιλία. Scritti per G. Franciosi (a cura di) F.M D'Ippolito*, 2. Napoli, 2007, pp. 1357 – 1388.

³⁸ V. Cic., *Phil.* 8.5.15 [...] *Quod L. Opimius verba fecit de re publica, de ea re ita censuerunt, uti L. Opimius consul rem publicam defenderet; [...] Consulibus senatus rem publicam defendam dedit; ma anche Cass. Dio., 37.31.2; 37.43.3; 40.49.5; 41.3.3; 46.31.2; Plut., Tib. Gracch. 19; Plut., C. Gracch. 14.2; 14.3; Plut., Cic., 15.*

³⁹ *Cfr.* G. Rotondi. *Leges publicae populi romani*. Milano, 1912 (rist., Hildesheim 1990), pp. 309 ss. Per i problemi connessi con lo stato di necessità, *cf.* W. Kunkel. *Die Funktion des Konsiliums in der Magistratischen Strafjustiz und im Kaisergericht. ZSS*, 84 (1967), SS. 218 – 244 = *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*. Weimar, 1974, SS. 151, nonché Ungern Sternberg von Pürkel (1970), SS. 50, SS. 65, SS. 104, con ampia letteratura.

⁴⁰ V. Liv., 3.4.9.

⁴¹ V. Cic., *Rab.* 7.20.

⁴² V. Cic., *Phil.* 8.15.

impostazione il *magnus error in principio* in cui cadrebbe chi segue Mommsen a proposito di uno statalismo hegeliano incompatibile con la costituzione romana, quale frutto di una sedimentazione secolare fondata sul valore della tradizione e non sul prodotto dello Stato. In verità un conto è l'utilizzo politico di determinati strumenti, quali il *senatusconsultum ultimum* e gli altri che vi si riconducono da un punto di vista fattuale, altro è il loro inquadramento formale nell'ambito del diritto pubblico. L'applicazione *de facto* di certi rimedi volti ad arginare condizioni emergenziali, che non può certo essere negata sopra un piano certamente storico, non basta per sostenere un peculiare aspetto della costituzione romana. Proprio relativamente alla c.d. costituzionalità dei provvedimenti senatori dell'emergenza, è necessario sottolineare come buona parte della dottrina abbia negato la natura di istituto giuridico al *senatusconsultum ultimum* e agli altri mezzi affini. Guarino ha parlato di un „*eidolon* di fattura post-romana, cui sacrificiamo da secoli discussioni o diatribe che non hanno storiograficamente alcun senso“. Taluni episodi, pur nella loro sistematicità, non legittimano il parere senatorio come vincolo giuridico, anche perché il „relativo processo genetico fu troncato dal sopravvenire del sistema del principato“. ⁴³ Per Fusco ⁴⁴ l'esistenza del *senatusconsultum ultimum* come autonomo istituto non può essere contestata, standone la regolarità degli episodi riscontrabili nella prassi, tali da averne favorito con il tempo l'effettiva recezione nell'ordinamento giuridico; così Ormanni il quale muovendo da un aspetto fattuale della questione, ⁴⁵ giustifica nell'uso ripetuto il carattere costituzionale della legislazione emergenziale: „le istituzioni dell'ordinamento romano trovano in sé medesime, la ragione della propria legittimità nel momento stesso in cui esse si pongono e vengono reiteratamente utilizzate“. ⁴⁶ Labruna si è concentrato sul carattere strumentale del *senatusconsultum ultimum*, osservando „[...] a poco a poco, infatti, data per scontata la presenza dell'espedito legale che, accompagnandosi al *consultum*, cercava di dare ai magistrati autorità giuridica per procedere senza rispetto dei diritti stabiliti dalla costituzione anche per i „ribelli“, si venne affermando la convinzione che il *senatusconsultum ultimum* fosse fonte di poteri eccezionali e che in base ad esso tutto fosse consentito a coloro che erano investiti del compito di fronteggiare situazioni di emergenza, di salvare

⁴³ Cfr. Guarino (1970), pp. 293 ss.

⁴⁴ Cfr. De Luca (2011-2012), pp. 132 ss., chi cita S. A. Fusco, *rec.* di Ungern Sternberg von Pürkel (1970). *IURA*, 21 (1970), S. 300.

⁴⁵ Cfr. De Luca (2011-2012), chi cita A. Ormanni. *Necessità (stato di)*. Milano, 1977, p. 845.

⁴⁶ Come più volte sostenuto da R. Orestano. *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*. Torino, 1967, pp. 79 ss.

la patria, di difendere (come si diceva) la libertà⁴⁷. Anche De Marini Avonzo, si è soffermata sulla portata pratica dei provvedimenti adottati dal senato nelle necessità, visto che „[...] i decreti tendenti ad attribuire pieni poteri ai consoli avevano sempre manifestato nei fatti la loro efficacia“, di modo che sarebbe errato parlare „[...] di quel che il senato e i consoli potevano fare“ in presenza di un *senatusconsultum ultimum*, essendo più importante considerare „[...] quel che il senato e i consoli in concreto facevano quando volevano penalizzare il dissenso politico“,⁴⁸ prestando attenzione alla strumentalizzazione dell’istituto ai fini del mantenimento dei privilegi da parte dell’oligarchia senatoria. Cerami, riflettendo sul fatto che la normatività dello *status rei publicae* dipende dalla realizzazione, nelle singole ipotesi, dell’*utilitas communis rei publicae*, esclude che il problema della legittimità costituzionale del *senatusconsultum ultimum* possa risolversi *a priori*, necessitando l’analisi di ogni singolo caso: l’evenienza è „[...] riconoscibile e predicabile solo nella misura in cui si realizza, nelle diverse ipotesi, la convergenza delle forze costituzionali verso il provvedimento senatorio“⁴⁹. In realtà, le fonti mostrano come nella maggior parte dei casi in cui se ne sia posta l’occasione, il dibattito sull’emanazione del *senatusconsultum ultimum*, considerato come un provvedimento determinato nei presupposti e negli effetti, abbia riguardato non tanto la sua struttura astratta quanto la valutazione degli specifici episodi che ne comportarono l’emanazione. Le parole di Cesare⁵⁰ ne confermano l’assunto; senz’altro vicino ai *populares*, egli non nega l’esistenza in capo al senato del potere di emanare un *senatusconsultum ultimum* inteso come parere senatorio *ne quid res publica detrimenti caperet*. Quel che contesta è l’illegittimità del provvedimento decretato nei suoi confronti, ritenendovi assenti i presupposti che normalmente debbono fondare una misura eccezionale. Si deve trattare di

⁴⁷ Cfr. Labruna (2000), pp. 67 ss.

⁴⁸ Cfr. De Luca (2011-2012), P. Cerami. *Potere ed ordinamento nell’esperienza costituzionale romana*, 2. ed. Torino, 1996, p. 99; F. De Marini Avonzo. *Il senato romano nella repressione penale*. Torino, 1977, pp. 111 ss.; J. R. Mispoulet. *Les institutions politiques des Romains 1*. Paris, 1882.

⁴⁹ Cfr. Cerami (1999), pp. 99 ss.

⁵⁰ Nonché il passo di poco successivo: Caes., *B.c.* 1.7 [...] *Quotiescumque sit decretum, darent operam magistratus, ne quid res publica detrimenti caperet, qua voce et quo senatus consulto populus Romanus ad arma sit vocatus, factum in perniciosis legibus, in vi tribunicia, in secessione populi, templis locisque editoribus occupatis; atque haec superioris aetatis exempla expiata Saturnini atque Gracchorum casibus docet; quarum rerum illo tempore nihil factum, ne cogitatum quidem (nulla lex promulgata, non cum populo agi coeptum, nulla secessio facta*. Cfr. De Luca (2011 – 2012), pp. 132 ss.

una straordinaria emergenza che, come ha osservato Vincenti, risulta „[...] qui enfaticamente individuata nell’*urbis incendium* e nella *desperatio omnium salutis* causati dall’*audacia latronum*, ovvero *in perniciosis legibus, in vi tribunicia, in secessione populi, templis locisque editioribus occupatis*“.⁵¹ Alle stesse conclusioni conduce la lettura di un brano di Sallustio, molto discusso in storiografia.⁵²

Sall. *Cat.* 29. Itaque, quod plerumque in atroci negotio solet, senatus decrevit darent operam consules ne quid res publica detrimenti caperet. Ea potestas per senatum more Romano magistratui maxuma permittitur: exercitum parare, bellum gerere, coercere omnibus modis socios atque civis, domi militiaeque imperium atque iudicium summum habere; aliter sine populi iussu nullius earum rerum consuli ius est.

Lo storico, anch’egli vicino ai *populares*, fa riferimento al noto *senatusconsultum ultimum* del 63 a.C. contro Catilina, dove il parere senatorio si pone nel corpo di un provvedimento corrispondente ad una prassi ormai consolidata, tale da rientrare addirittura nel *mos romanus*. I presupposti riposano nuovamente nella flagranza di una situazione straordinaria: eventuali *senatusconsulta ultima* emanati in assenza di una necessità evidente sarebbero stati caducati da un’irrimediabile illegittimità. Non sfugge all’interprete la portata del verbo *permittere*, che, come è stato osservato,⁵³ sottolinea l’accezione peculiare della decisione senatoria, capace di rimuovere i limiti frapposti all’esercizio dei poteri magistratuali. Anche in

⁵¹ Cfr. De Luca (2011-2012), U. Vincenti. Brevi note in tema di *senatusconsultum ultimum*. *V. Giuffrè (a cura di). Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*. 4. Napoli, 1984, pp. 1941 – 1954.

⁵² Cfr. Rödl (1969), p. 43 e soprattutto P. Willems. *Le droit public romain ou les institutions politiques depuis l’origine de la ville jusqu’à Justinien*, 5^e ed. Louvain, 1883, p. 252, nt. 6, il quale specie in relazione alla frase finale, ha ritenuto il testo interpolato „[...] car d’abord il n’est pas vrai de dire qu’il fallut un jussus populi pour toutes les mesures énumérées dans ce passage, par exemple pour le recrutement et pour la coercition des alliés“. Guarino (1970), p. 290, ritiene il discorso di Sallustio una „creazione fantastica“ proposta „in sede artistica e senza la pretesa di assurgere a testimonianza giuridica“: lo storico non possedendo informazioni tecniche si abbandonerebbe ad un discorso sostanzialmente tendenzioso. Cfr. sul punto C. Masi Doria. *Tra aequitas e ius gentium: tracce di un processo popolare in Sal. Iug. 35? Cascione, C., e Masi Doria, C. (a cura di). Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche*. Napoli, 2002, pp. 325 – 360 (con qualche modifica in *Id. Quaesitor urnam movet e altri studi sul diritto penale romano*. Napoli, 2003, pp. 35 ss.).

⁵³ Cfr. Guarino (1970), p. 290, nt. 58.

questo caso la discussione non verte sull'emanazione astratta del *senatusconsultum ultimum* quanto sulle condizioni del caso concreto, invalsa ormai una prassi sulla quale concordano sostanzialmente sia gli *optimates* che i *populares*. Pur nelle diverse letture, emerge dalle fonti un dato inconfutabile: il *senatusconsultum ultimum*, a prescindere dal fatto che se ne parli come di un istituto costituzionalizzato o di una prassi senza formale riconoscimento, è un rimedio di emergenza nei confronti dei nemici dichiarati di Roma,⁵⁴ sia esterni che interni (questi ultimi, colpevoli, per lo più, di aspirare al *regnum*). A dire il vero, un solo *senatusconsultum ultimum* è stato causato da fattori esterni, quello del 464 (o 463) a.C., a favore del console Aulo Postumio Albo Regillense per fronteggiare la guerra contro gli Equi e gli Ernici; si tratta tuttavia di un episodio cui la dottrina sembra dare poco credito.⁵⁵ Tutti gli altri *senatusconsulta ultima* furono decretati per fronteggiare emergenze interne, rilevando quali strumenti politici utili a rafforzare l'egemonia dell'oligarchia senatoria nei confronti di chi avrebbe voluto assumere il potere assoluto della *res publica*. Il tenore degli addebiti, mostra che almeno sette casi sui

⁵⁴ Sul problema della *hostis*-Erklärung v. *supra* p. 135 nt. 466.

⁵⁵ Così come all'altro *senatusconsultum ultimum* del 382 a.C., sempre riferito da Livio, il quale sarebbe stato emanato in seguito all'agitazione plebea capeggiata da Manlio Capitolino. Mispoulet (1882), p. 184, sospetta un'invenzione aristocratica posteriore, intesa a consolidare la legittimità di una misura mai riconosciuta dai partiti democratici; Th. Mommsen. *Römisches Staatsrecht 3, I*. Lipsia, 1887, S. 373, nt. 1 e P. Willems. *Le Sénat de la république romain, 2*. Louvain, 1883, p. 248, nt. 2, pensano ad un'anticipazione storica sia perché i dati in questione risulterebbero debolmente connessi col resto del racconto, sia perché nel primo caso l'indizione della leva e nel secondo l'accusa tribunizia sarebbero stati introdotti insolitamente da un *senatusconsultum ultimum*. R. Fiori. *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico religiosa*. Napoli, 1996, p. 430, trattando le accuse di *adfectatio regni* cui sono soggette molte vittime del *senatusconsultum ultimum*, sottolinea come „[...] evidentemente, nella tradizione romana, il filo che collega tutte queste vicende è unico, e il suo inizio non può essere che in Tarquinio il Superbo. E allora capiamo anche perché, in una evidente retroazione, in Livio si arrivi a parlare di *SC. cd. ultimum* a proposito di Manlio Capitolino“. Barbagallo (1980), p. 7, aveva invece ritenuto veritiero il primo *senatusconsultum ultimum* perché Livio risulta essere molto preciso nella narrazione dei fatti, riportati tra l'altro anche da Dionigi di Alicarnasso, e d'altronde „[...] in vista della salvezza della patria era senza confronto più agevole trasmettere direttamente i pieni poteri al console rimasto in città“. Si mostra invece anch'egli dubbioso circa la veridicità del *senatusconsultum ultimum* del 382 a.C. perché in quell'anno risulta nominato un *magister equitum*, Gaio Servilio Strutto Ahala, e ciò presuppone la presenza di un dittatore, il quale a sua volta esclude la necessità di fare ricorso alla misura eccezionale da parte del senato.

quattordici conosciuti comportino l'accusa di tirannide: oltre ai Gracchi⁵⁶ vi risultano imputati il tribuno Lucio Apuleio Saturnino, nel 100 a.C., Lucio Cornelio Cinna nell'87 a.C., Marco Emilio Lepido nel 77 a.C., Lucio Sergio Catilina nel 63 a.C., Gaio Giulio Cesare nel 49 a.C., e infine Publio Cornelio Dolabella, Marco Emilio Lepido e soprattutto Marco Antonio nel 43 a.C.⁵⁷ Da vicende diverse è facile cogliere un solo manifesto contro i fautori della politica riformista, sostenuto in gran parte dallo spauracchio dell'*adfectatio regni*.⁵⁸

Né muta i termini della questione, l'analisi dei mezzi con cui, anche precedentemente all'emanazione dei *senatusconsulta ultima*, siano state

⁵⁶ Quanto a Tiberio, Cicerone (Cic., *Lael.* 41; Cic., *Brut.* 212) e Diodoro (Diod., 35.33.5) danno per scontato il tentativo di tirannide, mentre altri autori, come Sallustio (Sall., *Iug.* 31.7), sottolineano la parzialità dell'accusa mossagli. Lo stesso avvenne sostanzialmente per quanto concerne Gaio, laddove Plutarco parla addirittura di posizione monarchica all'indomani dell'approvazione della *lex iudiciaria* (Plut., *C. Gracch.* 27). Cfr. A. Fuks e J. Geiger. *The lex Iudiciaria of M. Livius Drusus. Studi in onore di E. Volterra, 2.* Milano, 1971, pp. 421 – 427.

⁵⁷ P. Lambrini. *I Gracchi. Il mito dei due fratelli rivoluzionari. I Grandi Delitti nella Storia.* Milano, 2020, pp. 156, cui rinvio per la rimanente letteratura. Cfr. anche L. Perelli. *I Gracchi.* Salerno, 1993; D. Stockton. *The Gracchi.* Oxford, 1979; R. Flacelière (ed.). *Plutarque, XI. Vies, Agis-Cléomène – Les Gracques.* Paris, 1976, p. 160; D. E. Earl. *Tiberius Gracchus. A Study in Politics, 56.* Brussels-Berchem, 1963, pp. 120 – 175; L. R. Taylor. *Forerunners of the Gracchi. JRS, 52, 1 and 2 (1962),* pp. 19 – 27; R. M. Geer. *Plutarch and Appian on Tiberius Gracchus. Classical and Medieval Studies in Honor of E. K. Rand.* New York 1938, pp. 105 ss.; P. Fraccaro. *Studi sull'età dei Gracchi: la tradizione storica sulla rivoluzione graccana.* Roma, 1967-1914; *Id.* Due recenti libri sui Gracchi. *Athenaeum, 9 (1931),* pp. 291 ss. = *Opuscula, II (1956),* pp. 54 ss.; E. De Sanctis. *Rivoluzione e reazione nell'età dei Gracchi. A&R, 2 (1921),* pp. 209 ss. V. Flor., 2.4.5 [...] in tumultu regem ex satellibus suis se appellatum laetus accepit; Oros., 5.17.6 [...] Saturninus infamibus ausis contionem domi suae habuit ibique ab aliis rex, ab aliis imperator est appellatus; Cic., *Phil.* 1.34; 2.108; 5.17; Sall., *hist.* 1.64; Sall., *Cat.* 47.2; Ascon., *Scaur.* 21; Plut., *Pomp.* 5; Plut., *Caes.* 1; Plut., *Mar.* 41; Vell., 2.23.3; Val. Max., 6.9.6. Lepido è accusato da Lucio Marcio Filippo di opprimere la *libertas* (Sall., *hist.* 1.77.3) tanto da essere paragonato a Saturnino e Mario (Sall., *hist.* 1.77.4). Cfr. Labruna (2000), pp. 167 ss.; p. 487. V. Sall., *Cat.* 5.6; Cic. *Phil.*, 8.15; Cic., *Cat.* 2.19. Il non aver depono l'*imperium proconsulare* alla scadenza del termine quinquennale stabilito dalla *lex Pompeia Licinia* del 55 a.C., fu giudicato un comportamento *contra rem publicam* (Cass. Dio., 41.3.4), sintomatico di un'aspirazione alla tirannide (Cic., *Att.* 7.11.1; 7.12.2; 7.20.2; 8.2.4; 8.16.2; 10.8.2; Cic., *Phil.* 2.35, 2.87, 2.117, 3.9-10, 3.29, 3.34, 5.44, 5.50, 8.12, 11.6, 13.17-18; Cic., *fam.* 12.12.3; App., *B.c.* 3.50-53; 4.69; Cass. Dio., 47.15.4.

⁵⁸ „*Illorum capere potuerunt*“. V. Plut., *Caes.* 30; Plut., *Pomp.* 61; Cass. Dio., 61.3.4.; 46.29; 46.44; Cic., *Phil.* 8.2; App. *B.c.* 3.91. Quanto al *tumultus* del 43 a.C. e alla sua autenticità, cfr. *supra*.

affrontate, in caso di *tumultus*,⁵⁹ le situazioni di emergenza.⁶⁰ Tra questi senz'altro il *justitium*.⁶¹ „[...] un istituto del diritto romano che si può

⁵⁹ V. Cic. *Phil.* 8.2-4 [...] At in quo fuit controversia? Belli nomen ponendum quidam in sententia non putabant, tumultum appellare malebant, ignari non modo rerum sed etiam verborum: potest enim esse bellum ut tumultus non sit, tumultus esse sine bello non potest. 3. Quid est enim aliud tumultus nisi perturbatio tanta ut maior timor oriatur? Unde etiam nomen ductum est tumultus. Itaque maiores nostri tumultum Italicum, quod erat domesticum, tumultum Gallicum, quod erat Italiae finitimus, praeterea nullum nominabant. Gravius autem tumultum esse quam bellum hinc intellegi potest quod bello vacationes valent, tumultu non valent. Ita fit, quem ad modum dixi, ut bellum sine tumultu possit, tumultus sine bello esse non possit. 4. Etenim, cum inter bellum et pacem medium nihil sit, necesse est tumultum, si belli non sit, pacis esse: quo quid absurdius dici aut existimari potest? Circa l'etimologia dell'istituto, il discorso di Cicerone dal tono evidentemente polemico si sofferma sulla contrapposizione tra *tumultus* e *bellum*. Quello che però interessa in questo contesto è la derivazione che l'oratore prospetta in relazione a *tumultus*, facendolo derivare da *timor multus*, inteso come „intensa paura“ o „grande spavento“. In questo senso si collocano anche Festo e Servio: „Fest. s.v. „*tumult* < *uarii* >„ [L. 486] [...] milites, dicuntur lecti ob subitum ti < morem; un > de etiam tumultum dici ait Verrius, quia [...] Is ornatur, quam ab Italicis et Gallicis h ... ent Italiae, itaque nullum [...] am quam Gallicum aut domestici < cum; [...] Serv. *ad Aen.* 2.486 [...] tumultus dictus quasi timor multus: unde Italica bella dicta sunt tumultus“. Non mancano tuttavia le opinioni contrarie (cfr. J. H. C. Williams. *Beyond the Rubicon. Romans and Gauls in Republican Italy*. Oxford, 2001, p. 172, il quale accoglie la derivazione di *tumultus* da *timor multus*). Ne consegue che se Festo e Servio hanno fatto riferimento a Cicerone, limitandosi sostanzialmente a citarlo, questi sia l'unica fonte al riguardo. Il termine *timor* deriverebbe a sua volta da *timeo*, in connessione con l'essere preoccupati, trepidanti, l'aver paura. Nelle più recenti prospettive scientifiche, l'ipotesi che invece trova maggior credito (cfr. per tutti J. B. Walde, und A. Hoffman. *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, 2. Heidelberg, 1972, S. 716) è quella secondo cui il termine deriverebbe non da *timeo* ma da *tumeo*. Il verbo in questione può essere tradotto con „essere gonfio“, „ingrossarsi“, e, in senso lato, con „essere agitato dall'ira“, „essere sconvolto da“. Il sostantivo collegato è *tumor*, equivalente a „gonfiore“, „rigonfiamento“, ma nel significato traslato anche ad „eccitazione“, „turbamento“, „agitazione“, „collera“, „ira“, „sdegno“, „indignazione“, „furore“, e, in un senso ancora più lato, a „fermento“ e „minaccia di sollevazione popolare“. Questa lettura mi sembra la più convincente, del resto anche chi (cfr. A. Ernout e A. Meillet. s.v. cernō. *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*. Paris, 1959, pp. 177 ss.) ritiene improbabile questa etimologia, non può negare che il verbo „au propre et au figuré, du physique et du moral, de la passion qui soulève l'âme, du chagrin, de la colère, de la vanité qui la gonflent „, sottolineando come in senso sia proprio che figurato faccia riferimento a passioni che agitano gli animi. In definitiva nel gergo bellico-militare il *tumultus* qualifica tecnicamente lo stato di emergenza decretato a Roma dal senato in occasione di un evento bellico improvviso, o comunque in presenza di un pericolo che minacci da vicino la città (v. Liv. 34.56.11. [...] Ob eas res tumultum esse decrevit senatus; tribunos plebei non placere causas militares cognoscere, quo minus ad edictum conveniretur). cfr. per tutti G. Urso. *Tumultus e guerra civile nel I sec. a.C. M. Sordi (a cura di). Il pensiero sulla guerra nel mondo antico*. Milano, 2001, pp. 123 – 139, cui rinvio per l'attenta disamina delle fonti in proposito e la rimanente letteratura.

⁶⁰ Legato al *tumultus* è senz'altro il *dilectus* (cfr. per tutti E. Gabba e G. Crifò. Il „*dilectus*“ del 216 a.C. e l'editto di M. Iunius Pera. *A. Guarino e L. Labruna (a cura di). Synteleia*

V. Arangio Ruiz, *I. Napoli*, 1964, pp. 387 – 396) di cui Polibio (v. *Histor.* 6.19-21) fornisce una descrizione particolareggiata: i consoli convocavano, con un editto, tutti coloro che erano di leva, i quali nel giorno fissato dovevano trovarsi nel Campidoglio; i soldati dovevano reclutarsi tra i cittadini delle cinque classi (*adsidui*): i *capite censi*, i *proletari* e i *libertini* erano presi solo in casi eccezionali; tutti i coscritti, uno ad uno, prestavano il *sacramentum* (v. Tac., *Ann.* 16.13.3) di servire fedelmente il loro generale e la repubblica; coloro i quali seguivano chi avesse giurato per primo si limitava a ripetere „*idem in me*“. La *vacatio militiae*, ossia l'esenzione dal servizio militare era accordata attraverso un *senatus consultum* a tempo determinato o per tutta la vita. Fra quanti potevano essere esentati vi erano sicuramente gli invalidi (*causaria vacatio*), chi avesse già prestato servizio e altri soggetti in relazione alla carica ricoperta o come ricompensa per particolari servizi resi allo Stato. Questa procedura non veniva rispettata in occasione di un *tumultus*. La leva tumultuaria prevedeva che i soldati arruolati dovessero giurare ma non allo stesso modo. Era previsto infatti che il comandante della legione invitasse gli uomini a sollevare le armi, ripetendo ad alta voce: *qui rem publicam salvam esse vult, me sequatur* (Serv., *Ad Aen.* 8.1). I soldati stessi erano definiti *tumultuarii* e a differenza di quelli che venivano arruolati annualmente attraverso la leva classica, prestato il giuramento, potevano essere impiegati anche solo per la situazione emergenziale (v. Liv., 40.28.10 [...] Et ut praetor urbanus consulibus scriberet senatum aequum censere subitarios milites, tumultus causa conscriptos, primo quoque tempore dimitti, il quale in occasione del tumulto ligure del 181 a.C., riferisce che nel momento in cui giunse al senato la notizia che l'emergenza fosse finita, i *patres* incaricarono il pretore urbano, Quinto Petilio Spurino, di scrivere ai consoli, che nel frattempo avevano già lasciato la città ed erano pronti a combattere, affinché dismettessero le truppe di emergenza che erano state arruolate in occasione del *tumultus*. Lo stesso non avvenne per l'esercito regolare, pure comandato dai consoli, i cui componenti non furono congedati). Anche l'*evocatio* soccorre Roma nei momenti di necessità ma rispetto al *tumultus* l'arruolamento è indetto da un privato cittadino. La formula *dell'evocatio*, per come viene riportata dalle fonti (v. Val. Max., 3.2.17), sembra caratterizzata da una maggiore esecutività, capace di eludere la pratica delle iscrizioni e della *coniuratio* a favore di un'azione sicuramente più immediata ed incisiva (Cfr. G. Ferri. *Evocatio romana ed evocatio ittita. Studi e Materiali di Storia delle Religioni*, 74, 32-1 (2008), pp. 19-48; Cfr. anche *Id.* Tutela Urbis. Il significato e la concezione della divinità tutelare cittadina nella religione romana. (Potsdamer altertumswissenschaftliche Beiträge, 32). Stuttgart, 2010; *Id.* L'evocatio romana i problemi. *Studi e Materiali di Storia delle Religioni*, 72, 30-2 (2005), pp. 205 – 244; P. Grimal (compte-rendu). V. Basanoff, *Evocatio. Étude d'un rituel militaire romain* (Bibliothèque de l'École des Hautes- Études, sciences religieuses, vol. LXI), 1947. *REA*, 50, 1-2 (1948), pp. 172 – 177. Si ricorre all'*evocatio hostium* contro i nemici esterni; tuttavia, il caso più noto e dibattuto di *evocatio* riguarda una situazione di massima emergenza interna, ossia l'episodio che nel 133 a.C. coinvolse il più anziano dei Gracchi, Tiberio, il quale nel corso degli scontri rimase vittima di Scipione Nasica, pontefice massimo, che nell'occasione agì in veste di privato

considerare in qualche modo come l'archetipo del moderno Ausnahmezustand e che, tuttavia – anzi forse proprio per questo, non sembra aver ricevuto sufficiente attenzione da parte degli storici del diritto e dei teorici del diritto pubblico“. Così Agamben⁶² riprende la *vexata quaestio* sui nessi reciproci tra *justitium* e *tumultus* „[...] temi sui quali, forse, la storiografia antichistica non ha ancora raggiunto sufficienti punti di stabilità“. Nei primi anni della repubblica, il *justitium* ha costituito quasi sempre una misura d'emergenza logicamente successiva al *tumultus*, volto a catalizzare la soglia di attenzione della città nei confronti dell'evento bellico imminente e a favorire l'arruolamento militare: il senato constatata la minaccia del pericolo,

cittadino tramite *l'evocatio*; si tratterebbe del primo caso conosciuto dalle fonti (cfr. N. Berti. Scipione Emiliano, Caio Gracco e l'evocatio di „Giunone“ da Cartagine. *Aevum*, 64 (1990) pp. 69 – 94). L' *evocatio deorum* ha caratteristiche prettamente religiose anche se calate sempre in un contesto militare (cfr. in generale Ferri (2010); F. Gustafsson. *Evocatio deorum: historical and mythical interpretations of ritualised conquests in the expansion off ancient Rome*. Uppsala (2000); C. Guittard. *Auctoritas extorum: haruspicine et rituel d'evocatio. Etrusca disciplina. I culti stranieri in Etruria. Atti del convegno, Annali della Fondazione per il Museo „Claudio Farina“, 5*. Orvieto, 1998, pp. 55 – 67; J. Le Gall. *Evocatio. Mélanges offerts à J. Heurgon. L'Italie préromaine et la Rome républicaine*. Roma, 1976, pp. 519 – 524): la divinità protettrice della città nemica è invocata affinché abbandoni la sua dimora e i suoi protetti per trasferirsi a Roma dove le saranno consacrati un culto e un tempio.

⁶¹ Derivato da *Jus sistere* (o per alcuni da *Juris statio*), il *justitium* equivale ad una dichiarazione dello stato di emergenza; si parla pure di stato di eccezione, conseguente alla necessità. Cfr. Stolfi (2010), L'istituto comporta la sospensione degli affari civili, tipicamente comprensivi dell'attività dei tribunali, del tesoro e del senato ed è ordinato, per lo più, dalle magistrature superiori. Di solito lo si vede indetto dopo la morte di un sovrano: come se, cessando nell'interregno *l'auctoritas* dello stato di diritto, si personalizzasse un pericolo di ordine pubblico. Lo stesso discorso vale a maggior ragione nel caso di invasioni nemiche: al pericolo effettivo che giustificava l'instaurazione dello stato di eccezione si aggiungevano le conseguenze che la notizia potesse avere a Roma, come accadde durante gli attacchi di Annibale. La prima occasione in cui il *justitium* fu invocato fu nel 465 a.C., quando il panico prese la città temendosi un'imminente invasione degli Equi. Durante il periodo di emergenza il diritto è sospeso senza essere abrogato in una sorta di „spazio anomico in cui è in gioco una forza del diritto senza legge“. Cfr. W. Smith, and W. Wayte, and G. E. Marindin. *A Dictionary of Greek and Roman Antiquities*, vol. I. London, 1890. Nello stesso senso cfr. recentemente S. Glanert, and F. Girard. *Law's Hermeneutics: Other Investigations*. Oxford, 2017, p. 196; A. Eraydin, and F. T. Klaus (ed.). *Politics and Conflict in Governance and Planning: Theory and Practice*. New York, 2019.

⁶² Cfr. Agamben (2003), pp. 15 ss.

quale l'insorgere di una guerra civile, poteva *decernere tumultum*. La procedura prevede un sistema di allerta nei confronti della popolazione, necessaria per snellire le rigide formalità di chiamata alla leva militare; ad una fase prodromica fa seguito, per lo più l'*edicere justitium* dei magistrati e, nella fase tardo-repubblicana, per l'appunto, l'emanazione del *senatus consultum ultimum*. La storiografia si è occupata prevalentemente del *justitium* imperiale, ed in particolare del *justitium* per la morte di Germanico nel 19 d.C., attestato da fonti sia letterarie che epigrafiche. Ciò è dovuto probabilmente alla scoperta di due importanti documenti epigrafici che riguardano i provvedimenti assunti dal senato in seguito alla morte improvvisa del figlio di Druso: la *Tabula Hebana* e la *Tabula Siarensis*. Il confronto tra le due iscrizioni e la tradizione letteraria confluita in Tacito e in Svetonio, permette di ricostruire un quadro abbastanza preciso, fosse anche per *argumentum a contrario*, dei tratti che pongono l'istituto in una determinata fase del suo sviluppo, soprattutto negli anni che vanno da Augusto a Tiberio: si tratta di indizioni in contesti di lutto pubblico,⁶³ assunte per la scomparsa di membri della casa giulio-claudia. Muovendo dall'etimologia, *ius* e *sistere*, si può osservare, in linea generale, che nei primi secoli della repubblica, il *justitium* sia stato configurato in situazioni di particolare gravità onde realizzare una temporanea sospensione dell'attività giudiziaria, decretata da un magistrato *cum imperio* che vi è chiamato anche attraverso un rapido reperimento dei soldati utili a sedare il *tumultus*. Sul dato regna ancora controversia, sicché le opzioni degli interpreti dipendono in gran parte dagli effetti che si attribuiscono all'indizione della misura. Come sostiene, ancora, Agamben „[...] il termine *justitium* – costruito esattamente come *solstitium* – significa letteralmente arresto, sospensione del diritto: *quando ius stat* – spiegano etimologicamente i grammatici – *sicut solstitium dicitur justitium* si dice quando il diritto sta fermo, come [il sole nel] solstizio“. Questa lettura è funzionale all'idea di una sospensione non solo della giurisdizione ma di tutto il diritto in quanto tale: in altre parole si tratterebbe di un „[...] paradossale istituto giuridico, che consiste unicamente nella produzione di un vuoto giuridico“. In questo senso si pone anche Cuq⁶⁴ quando scrive che il *justitium* „[...] vient da *jus-stitium* (composé de *sto* comme *sol-stitium* et *inter-*

⁶³ Cfr. in generale L. Fontana. *Esequie „fuori contesto“: funerali e bande armate a Roma in età alto-repubblicana*. Intervento tenuto all'interno del Convegno dei Dottorandi in Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale „Dislocazioni. La cultura fuori contesto“, in data 2-3 marzo 2022, Università degli Studi di Milano; Ampolo (1984), pp. 85 – 87.

⁶⁴ Cfr. E. Cuq. s.v. *justitium*. *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. dir. C. Daremberg, et E. Saglio*, 3, Paris, 1900, p. 779.

stitium)". Willems,⁶⁵ pur avversando Nissen nell'idea che sarebbe stato sospeso tutto il diritto, in quanto contraddetta „[...] par tous les faits historiques „,⁶⁶ concorda sulla proposta, *ius* e *stare*, ritenendola „[...] basée sur une étymologie possible du terme „. Nessuna di queste ipotesi appare del tutto convincente: l'idea di base circa gli effetti del *justitium* è forse eccessiva: pur concordando sulla derivazione del termine da *ius* e *sistere* non mi sembra calzante la traduzione che se n'è data; aderisce meglio al senso dell'istituto l'idea del diritto che viene arrestato, di una pausa momentanea dell'attività giurisdizionale anziché della sua immobilità nel contesto di un pericoloso vuoto istituzionale. È questa la via percorsa, più di recente, da Garofalo⁶⁷ che propende per „[...] *ius*, nell'accezione di diritto inteso nel suo aspetto processuale [...] e *sistere*, nel significato di „far fermare“, senz'altro da preferire a *stare*, ovviamente nel senso di „rimanere immobile“. Nello stesso senso si pongono Santoro⁶⁸ („[...] la formazione etimologica è certa. *Justitium* deriva da *ius* e *sistere* (arrestarsi)“) e Gioffredi⁶⁹ („[...] la risalenza dell'istituto fa scartare qualsiasi accezione astratta od evoluta, come quella di ordinamento giuridico [il che, nella specie, non sarebbe neppure esatto] o di garanzia del cittadino“). In particolare, Santoro si concentra sulla sospensione dell'attività rituale, specie nel periodo più antico, riferendosi persino a quella negoziale. Le fonti, però, non ne confortano gli assunti; anzi ne suggeriscono una lettura antitetica nel momento in cui i soggetti legittimati ad emanare la misura straordinaria risultano capaci, a seconda dei casi, di estenderne la normale portata, individuando le funzioni di natura pubblicistica che andranno a sospendersi automaticamente. Non del tutto convincente è pure la traduzione di *ius* come tribunale, ossia come luogo in cui debba amministrarsi la giustizia, che pure compare in qualche testo: le conseguenze sono forse solo terminologiche ma una lettura diversa rispetto a quella tradizionale risulta senz'altro forzata. È pertinente cogliere la sostanza del *justitium* nel solo aspetto processuale: la *iurisdictio*, l'attività giudiziaria civile. La

⁶⁵ Cfr. Willems (1883), p. 248, nt. 2; cfr. Anche *Id.* (1878), pp. 50 ss.

⁶⁶ Com'è noto Nissen, avendo optato per la tesi del *ius* e *stare*, aveva sostenuto che l'indizione della misura determinava la paralisi del diritto; da qui un potere tanto assoluto quanto arbitrario dei magistrati in carica. Cfr. A. Nissen. *Das Justitium: eine Studie aus der römischen Rechtsgeschichte*. Leipzig, 1877, SS. 76.

⁶⁷ Cfr. L. Garofalo. In tema di *iustitium*. *Piccoli scritti di diritto penale romano*. Padova, 2008, pp. 69 ss.; anche in *Id.* In tema di *iustitium*. *Index*, 37, pp. 113 ss., e *Id.* *Biopolitica e diritto romano*, 2009, pp. 117 ss.

⁶⁸ Cfr. R. Santoro. Potere ed azione nell'antico diritto romano. *AUPA*, 30 (1967), pp. 103 – 667.

⁶⁹ Cfr. G. Gioffredi. *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane*. Roma, 1955, p. 282.

fenomenologia emergenziale, quale straordinaria sospensione delle attività giurisdizionali, è consona alla *ratio* dell'istituto più di quanto non lo sia l'ipotesi di una totale paralisi del diritto. Ma vi è di più. Un aspetto della questione ancora assai controverso concerne i soggetti che in età repubblicana fossero legittimati ad indire la misura: si coglie, *icto oculi*, una prima differenza tra il *decernere* del senato relativamente al *tumultus* rispetto all'*edicere* del magistrato relativamente al *justitium*, distinguendosi, come giustamente osserva Carla Masi Doria,⁷⁰ l' „[...] atto ricognitivo del senato, dall'*edicere justitium* del magistrato“. La dichiarazione del *tumultus* è riservata esclusivamente al primo, il quale può farvi seguire la nomina del dittatore oppure il conferimento ai consoli dei poteri necessari per gestire la situazione di necessità. L'uso di *decernere* esprime l'idea di una decisione presa in ordine ad un determinato soggetto in seguito ad un congruente giudizio di valore. La datazione del verbo è piuttosto risalente, tanto da ricorrere, con diverse accezioni, in alcune iscrizioni dell'inizio del II secolo a.C. per indicare una decisione, un parere, un comando e finanche un giudizio emessi da un organo collettivo ma anche da singoli magistrati oltre che ovviamente dal principe in età imperiale. Le decisioni prese dal senato su proposta del magistrato proponente sono indicate già dall'età antica come *senatus decreta* o *consulta*: per quanto De Martino escluda qualsiasi prova circa il fatto che il *senatus consultum* prendeva alle origini il nome di *decretum* ma al massimo quello di *sententia*⁷¹. Relativamente all'*edicere* è

⁷⁰ Cfr. C. Masi Doria. *Salus populi suprema lex esto. Modelli costituzionali e prassi del „Notstandsrecht“ nella res publica romana. Scritti in onore di M. Scudiero*, 3. Napoli, 2008, pp. 1243 – 1263 (anche in *Id. Eccezione e regola. Un dialogo interdisciplinare. Atti della Tavola Rotonda. Teramo 24 maggio 2007, M. F. Corsi (a cura di)*. Napoli, 2008, pp. 105 – 125); *Id. Spretum imperium. Prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica*. Napoli, 2000.

⁷¹ A dire il vero, come sottolinea Gaetano Mancuso, le fonti ne attestano l'uso sia in età regia che successivamente. Il termine *decretum* che sembra attestato per la prima volta da Cicerone deriva proprio da *decernere*. Nelle tarde fonti classiche il verbo qualifica qualunque deliberazione presa dai *patres* mentre l'uso del sostantivo rimane circoscritto all'adozione del *senatusconsultum*: i *decreta* sono dunque il prodotto dell'attività dei magistrati, significandone tutte le disposizioni nell'esercizio delle loro funzioni, sia di natura prevalentemente amministrativa che giurisdizionale, in base all'*imperium* di cui sono investiti. Cfr. G. Mancuso. *Alcune considerazioni sulla dittatura sillana. Imperium, dittatura, principato ed esperienze costituzionali contemporanee. G. Meloni (a cura di). Dittatura degli antichi e dittature dei moderni*. Roma, 1983, pp. 137 – 142; F. Reduzzi Merola. *Aliquid de legibus statuere. Poteri del senato e sovranità del popolo nella Roma tardorepubblicana*. Napoli, 2017.

inconfutabile che si tratti di un'attività pertinente al magistrato. Questi è munito dello *ius edicendi*, cioè del diritto di comunicare al pubblico, prima oralmente (ed è proprio per questo che viene utilizzato un composto del verbo *dicere*) dinanzi al popolo riunito *in contione*; successivamente le comunicazioni furono trascritte. Il confronto sintattico tra *decernere* e *edicere*, nell'enigmaticità delle fonti, conforta in conclusione talune ipotesi. Anzitutto va esclusa la possibilità che il senato potesse direttamente *edicere iustitium*.⁷² ciò non significa che vi fosse del tutto estraneo; laddove il *iustitium* fosse preceduto dalla dichiarazione di *tumultus*, il consesso dava inizio alla procedura d'emergenza; laddove il *iustitium* non fosse preceduto dalla dichiarazione di *tumultus*, il consesso, in quanto organo di governo della *res publica*, ne rimaneva comunque protagonista. In tal modo si snoda, seppure lungo un piano politico e fattuale, il sottile intreccio di relazioni tra senato e magistrati, capace di portare i consoli in carica ad *edicere iustitium* sotto l'influenza dei *patres*, quando non vi sono costretti da un ordine preciso.⁷³ È impensabile che misure così importanti, adottate in momenti estremamente critici, siano state prese dai magistrati senza ascoltare la voce senatoria, e ciò vale almeno per quelli ordinari, i quali in alcuni casi saranno stati, addirittura, autorizzati dal consesso.⁷⁴ A questo discorso fa, forse, eccezione il caso del

⁷² Lo esclude categoricamente E. Middell. *De iustitio deque aliis quibusdam iuris publici romani notionibus*. Mindae 1887, pp. 41 ss.; Garofalo (2008), p. 92 è sostanzialmente d'accordo sul fatto che il senato non potesse decretarlo direttamente, salvo – ma ammette lui stesso che si tratta di una „labile congettura“, non suffragata dall'oscurità delle fonti – il caso in cui particolari circostanze lo imponessero (ad esempio l'assenza in città dei magistrati *cum imperio*).

⁷³ V. Liv., 10.21.3-4 [...] his nuntiis senatus conterritus iustitium indici, dilectum omnis generis hominum haberi iussit.

⁷⁴ La situazione era differente per i magistrati ordinari, i quali dovevano per lo meno riferire al senato l'intenzione di *edicere iustitium* se non addirittura esserne autorizzati. I magistrati ordinari di cui si dice sono i consoli e i pretori, gli unici attestati nelle fonti come soggetti capaci di dichiarare la sospensione delle attività pubbliche: ciò è ovviamente abbastanza comprensibile, si tratta di una misura talmente importante che necessita di essere emanata dai magistrati che abbiano un ruolo di maggiore responsabilità politica, nel momento in cui non è nominato il dittatore. Una considerazione, poi, di carattere più generale aiuta a comprendere meglio il rapporto tra il dittatore e il *iustitium*. Bisogna considerare che l'instaurazione di un potere dittatoriale non ha capacità surrogatoria nei confronti di tutto il complesso delle attività pubbliche: in esse sono coinvolti, al livello più alto, i magistrati maggiori e allo stesso modo quelli minori, parimenti sottoposti all'identico regime. Cfr. A. Magdelain. *Praetor Maximus et Comitatus Maximus*. *IURA*, 20 (1969), pp. 257 – 286; G. I. Luzzatto.

dictator, il quale non sembra debba chiedere alcuna autorizzazione circa le modalità della sua gestione. Non posso approfondire qui se si tratta di una deroga solo apparente: dalle fonti è dato sapere che esso fosse scelto da uno dei consoli in accordo con il senato per fronteggiare situazioni di crisi ma nulla di più relativamente ad un eventuale *placet* del massimo consesso rispetto agli atti che intendeva compiere. La dittatura è cosa ben diversa dal *justitium*: essa non comporta una reale interruzione delle prevalenti attività pubbliche, prima fra tutte della *iurisdictio*; eventualità poco plausibile se rapportata ad un periodo abbastanza lungo, che poteva protrarsi fino a sei mesi. Si è di fronte a due differenti strumenti di gestione dell'emergenza con differenti finalità. Se il *dictator* avesse dovuto assumere ogni volta l'autorizzazione senatoria, la sua attività sarebbe stata frustrata da un'organizzazione cittadina destabilizzata a causa dell'allentarsi se non addirittura del disgregarsi di assetti istituzionali e sociali non più garantiti dal diritto.⁷⁵

Appunti sulle dittature imminente iure. Spunti critici e ricostruttivi. *Studi in onore di P. de Francisci*, 3. Milano, 1956, pp. 405 – 459.

⁷⁵ Fatte queste premesse di natura generale, e negata dunque, in via astratta, la possibilità per i tribuni della plebe di ricorrere a misure straordinarie, è opportuno comprendere come effettivamente in questa circostanza si svolsero i fatti narrati da Plutarco, e quale sia stato il reale comportamento tenuto da Tiberio: se equiparabile ad un'indizione di *justitium* o meno. In realtà, il quadro descritto dallo storico non ha nulla a che fare con i contesti di indizione di *justitium* verificatisi negli anni precedenti, riferiti soprattutto da Livio nella loro struttura originaria, Flacelière (1976). Il *justitium* era adoperato nei momenti in cui si verificavano situazioni di emergenza e di pericolo immediato (o quanto meno supposte tali) per la stessa sopravvivenza della città di Roma, determinate per lo più da attacchi improvvisi di popolazioni italiche. La proclamazione del *justitium* rientrava nell'assunzione di misure straordinarie in un contesto d'emergenza, preceduto spesso dalla dichiarazione del *tumultus* da parte del senato: nel caso in questione, la misura sarebbe invece stata proposta da un tribuno per scopi meramente politici. L'argomento non è probante, poiché potrebbe ipotizzarsi una prassi evolutiva del *justitium*; tuttavia, nel caso di specie ciò non sembra essere avvenuto. Plutarco non è l'unica fonte a trattare l'episodio, vi è infatti un riferimento anche in Dione Cassio, il quale pone ulteriori dubbi tanto che molti vi scorgono la prova che effettivamente nella circostanza sia stato indetto un *justitium* (v. Cass. Dio., 24.83). Analizzando il testo, Thomsen (cfr. R. Thomsen. Erliess Tiberius Gracchus ein Iustitium? *Classica et Medievalia*, 6 (1944)) giunge alla conclusione che in qualche modo un *justitium* sia stato indetto; non potendo essere stato Tiberio ad emanarlo, essendo sprovvisto in qualità di tribuno della plebe di siffatta competenza, egli ha pensato a Publio Mucio Scevola [Cfr. per tutti G. Grosso. P. Mucio Scevola tra il diritto e la politica. *AG*, 175 (1968), pp. 204 – 211 = *Scritti storico giuridici*, I. Torino, 2000, pp. 859 – 990, l'unico dei due consoli [si tratta di Lucio Calpurnio

Pisone, *Cfr.* Broughton (1951-1986), p. 492]; *Id.* *The Magistrates of the Roman Republic*, 2. Atlanta, 1986, che in quel frangente si trovava in città mentre l'altro si trovava in Sicilia per fronteggiare la nota rivolta servile di Enna. Questa ipotesi sembra essere in effetti l'unica possibile. Tuttavia, pur ammettendola, risulta difficile che una figura come quella di Publio Mucio Scevola [*cfr.* A. Guarino. *L'abrogazione di Ottavio.* *ANA*, 81(1970) pp. 236 – 266], almeno per come lo raccontano le fonti, possa essere arrivato a tanto [*cfr.* Grosso (1968), pp. 206 ss.; A. Guarino. *La coerenza di Publio Mucio.* Napoli, 1981, pp. 86 – 145; B. Albanese. *P. Mucio Scevola pontefice e l'uccisione sulla nave.* *BIDR*, 3-38 (1996), pp. 25 – 44 = *Scritti giuridici, G. Falcone (a cura di)*, 4. Torino, 2006, pp. 663.]. Thomsen lo definisce in maniera netta come appartenente alla fazione graccana „[...] derselben Partei wie T. Gracchus“. Egli benché vicino al progetto graccano, è prevalentemente un giurista tanto che Pomponio lo annovera tra i *fundatores* dello *ius civile*. Il caso dovette indurlo a rimanere sostanzialmente imparziale, nonostante, quale console in carica avrebbe potuto esercitare pressioni per fare valere la sua influenza. A prescindere da queste considerazioni, mi sembra errato il presupposto dell'impostazione di Dione Cassio: il testo nulla sembra aggiungere, almeno dal punto di vista tecnico, a quanto già riferito da Plutarco. Come sottolinea Guarino (*cfr.* A. Guarino. *Minima de Gracchis.* *ANA*, 91 (1980), pp. 329 ss.; *v.* anche in *Id.* *Pagine di diritto romano*, 3. Napoli 1994, pp. 345 ss.) „Dione Cassio al *justitium* e a Tiberio Gracco non fa alcun cenno“. Egli semplicemente descrive una città in balia del caos, in cui regnava una tale confusione che i magistrati non erano più in grado di svolgere i loro consueti uffici né i tribunali le loro ordinarie attività. Insomma, lo scontro tra le due fazioni, quella graccana e quella antigraecana, reso più feroce dal dissenso tra gli esponenti di spicco, Tiberio Gracco e Marco Ottavio, giunse a provocare così gravi disordini, oltre che nelle vie cittadine in senato e nel foro, tanto da paralizzare la vita civile. Di *justitium* in senso tecnico non si parla assolutamente, nonostante Dione Cassio, in altre circostanze, dimostri di essere molto attento alle istituzioni giuridiche e alle loro applicazioni. (*cfr.* P. P. Bonenfant. *Le justitium de Tibérius Sempronius Gracchus.* *Hommages à M. Renard.* Bruxelles, 1969, pp. 113 ss.) prospetta una lettura diversa del passo. Egli, infatti, ha sostenuto che lo storico abbia descritto il contesto in maniera molto simile a quanto fatto da Tito Livio in una circostanza in cui effettivamente si sarebbe verificato il *justitium*. Riportando uno dei tanti momenti di difficoltà che investirono Roma in occasione della guerra contro Veio, è proposta una *escalation* degli eventi molto simile: l'avvicinarsi delle truppe veienti, che puntavano verso Fidene, produsse sgomento in città, tanto che mentre l'esercito fu richiamato in gran fretta proprio da Veio, fu costruito un campo trincerato davanti alla porta Collina, furono distribuiti armati sulle mura, fu proclamato *justitium* nel Foro e furono anche chiuse le botteghe: Roma divenne tanto più somigliante ad un campo militare che ad una città. Tuttavia, mi sembrano più che esaustive, nei confronti di questa tesi, le obiezioni di Guarino; si tratta di due situazioni diverse, e, seppure la vicinanza descrittiva di Dione Cassio non fosse una coincidenza ma una scelta voluta, rimane il fatto che dal punto di vista contenutistico Livio parla esplicitamente di *justitium* mentre Dione Cassio

La dittatura è l'espressione monocratica del potere, sospensiva della collegialità repubblicana ed istitutiva di un governo d'emergenza. Nell'economia del discorso basti analizzare quali fossero le situazioni di emergenza che inducevano alla nomina del dittatore, notandone una frequente strumentalizzazione oligarchica. Che si trattasse di una magistratura straordinaria è praticamente certo,⁷⁶ nonostante qualche opinione contraria, così come non

non ne fa menzione. In chiusura mi sembra di poter escludere che Tiberio Gracco abbia emanato una misura straordinaria, poiché in qualità di tribuno gli era vietato dal diritto pubblico. Mentre Appiano nel corrispondente punto della narrazione è molto sintetico e nulla dice al riguardo, Plutarco descrive in maniera particolareggiata l'accaduto, sottolineando come il blocco delle attività in città fosse dovuto ad un generico diaframma del tribuno. Una paralisi che Dione Cassio a suo modo conferma, pur non riconducendola, come si è visto, ad alcun provvedimento specifico ma unicamente ai disordini urbani dovuti agli scontri tra le opposte fazioni.

⁷⁶ Concordano sul punto, J. C. Richard. *Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricioplébéen*. Rome, 1978, pp. 433 ss., pp. 451 ss.; R. E. A. Palmer. *The Archaic Community of the Romans*. Cambridge 1970, pp. 216 ss.; Magdelain (1969), pp. 257 – 286.; Luzzatto (1956), p. 415, 428, pp. 432 ss., 436 ss., 452; A. Bernardi. Dagli ausiliari del rex ai magistrati della respublica. *Athenaeum*, 30 (1952), pp. 3 – 58.; Momigliano (1930), pp. 29 ss. = *Id.* (1969), pp. 273 ss.; U. Wilcken. *Zur Entwicklung der römischen Diktatur (Die Achaica im Geschichtswerk des Polybios u.v.m.)*. Berlin, 1940, SS. 4; W. Soltau. Der Ursprung der Diktatur. *Hermes*, 49, 3 (1914), SS. 352 – 368; E. Servais. *Études sur les institutions romaines. La dictature*. Paris, 1886, pp. 1 ss.; F. Bandel. *Die Diktaturen der römischen Republik (Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der Königlichen Universität Breslau)*. Breslau 1910, SS. 5; N. Madvig. *Die Verfassung und Verwaltung des römischen Staates*, 2. Leipzig, 1881; E. Pardon. *Die römische Diktatur*, Berlin, 1885, SS. 6; A. Dupond. *De dictatura et de magisterio equitum*. Paris, 1875, pp. 2 ss.; W. Liebenam. *s. v. Dictator. PWRE, V.1, Stuttgart, 1905, SS. 370 – 390*. Sulle *causae* che determinano la necessità di ricorrere al *dictator* cfr. Nicosia (1987), pp. 529-592. Lo studioso, all'esito della casistica presentata, conclude nel senso che le singole motivazioni non devono essere tecnicamente, come se ad ogni *causa* corrispondesse una diversa dittatura, ma nel senso di circostanze concrete che determinano la necessità di ricorrere ad una carica straordinaria. Attribuiscono carattere sostanzialmente militare alla dittatura R. Werner. *Der Beginn der römischen Republik Historisch-chronologische Untersuchungen über die Anfangszeit der libera res publica*. München-Wien, 1963, p. 261; Labruna (1987), pp. 289 ss.; F. de Martino. *Storia della costituzione romana*, 1. Napoli, 1972, pp. 236 ss., pp. 275 ss.; *Id.* *Intorno all'origine della repubblica romana e delle magistrature. ANRW, 1, Politische Geschichte*. Berlin-Boston, 1972, SS. 217 – 249; E. S. Staveley. *The Constitution of the Roman Republic, 1940-1954. Historia: Zeitschrift für alte Geschichte*, 5, 1 (1956), SS. 74 – 122. In ogni caso, per gli

ci sono dubbi sul fatto che essa riunisse in sé poteri tali da rendere evidente che con la sua nomina si fosse all'interno di uno stato di „emergenza“. La dittatura (unica fra tutte le magistrature) è stata vista come l'evento dirompente che drammaticamente interviene a spezzare la serie degli accadimenti negativi, assicurando sempre uno sbocco finale di segno positivo.⁷⁷ Essa ha svolto un ruolo sempre notevole, determinante, nelle vicende politiche, sociali e militari romane per circa trecento anni, tanto che qualcuno, come ho già detto, vi ha individuato il „perno di tutta la costituzione“.⁷⁸

Cic. *de leg.* 3.3.9. Ast quando duellum gravius <graviore sve> discordiae civium escunt, oenus ne amplius sex menses, si senatus creverit, idem iuris quod duo consules teneto, isque ave sinistra dictus populi magister esto.

Cicerone pone, accanto al *duellum gravius*, proprio le discordie tra i cittadini come una delle emergenze tali da rendere necessaria la nomina del *dictator* da parte di uno dei due consoli, ovviamente col consenso del senato. Sembrano quindi essere due le cause principali che portano alla nomina del *dictator*: motivi bellici esterni o disordini interni. In questo caso la nomina è sostanzialmente finalizzata ad una risoluzione del conflitto tesa a favorire l'oligarchia dominante nei confronti della plebe. A prescindere dalle cause che ne determinano la nomina, il dittatore romano è quasi unanimemente considerato un magistrato antipopolare e antiplebeo. Tale tesi si fonda, per lo più, sulla considerazione che, non essendo il *dictator* sottoposto alla *provocatio ad populum* né alla *intercessio tribunicia*, e non dovendo, per di più, rispondere dei propri atti dopo aver abbandonato la carica (anche se tale prerogativa non è pacificamente accolta da tutti gli studiosi), egli avrebbe avuto la possibilità di realizzare, senza alcun contrasto, un forte intervento repressivo. Si sostiene, in altri termini, che, con la nomina del dittatore, sarebbero venute a mancare le garanzie costituzionali, dando luogo ad un vero e proprio stato d'emergenza. Ogni *dictator*, in quanto tale, era investito di un potere non segnato da limiti di competenza; sicché, ove egli facesse di questo suo potere un uso palesemente inopportuno, o anche politicamente scorretto (alla luce dei criteri consolidatisi di fatto nella prassi, che „imponivano“ che egli, concluso lo scopo per il quale era stato nominato, abdicasse), non vi era

ulteriori approfondimenti rimando ai due volumi di Garofalo (2017), anche per la disamina delle rimanenti fonti e della più recente letteratura.

⁷⁷ Cfr. Zorzetti (1971), p. 121, il quale analizza la sequenza delle magistrature e le relazioni diacroniche e sincroniche che le investono nel contesto della narrazione liviana.

⁷⁸ Così P. de Francisci. *Sintesi storica del diritto romano*, 3. ed. Roma, 1965, p. 63.

alcun diretto rimedio costituzionale, non vi era strumento giuridico idoneo ad impedire un tale uso, e neppure ad eliminarne gli effetti. Emblematico in tal senso questo passo di Livio.

Liv. 7.3.9. Qua de causa creatus L. Manlius, perinde ac rei publicae gerendae, ac non solvendae religionis gratia creatus esset, bellum Hernicum adfectans, dilectu acerbo iuventutem agitavit; tendemque, omnibus in eum tribunis plebis coortis, seu vi, seu verecundia victus, dictatura abiit.

Lucio Manlio fu nominato dittatore per una finalità specifica, quella dell'infissione del *clavus*. Animato, probabilmente, da sogni di gloria, si propose il *bellum Hernicum* e a tal fine decise di indire una leva militare. Nonostante il suo operato fosse considerato totalmente inopportuno, i tribuni della plebe, in quanto munito di poteri straordinari e illimitati, grazie ai quali non potette essergli rimproverato alcun abuso, pur compatti contro di lui, non riuscirono a fare revocare, attraverso l'*intercessio*, la leva indetta. L'epilogo della vicenda fu di natura politica, non giuridica. Il *dictator*, sommerso dalle lamentele per l'*acerbitas* con cui era stata indetta la leva, si convinse, dopo una prolungata resistenza, ad abdicare non per questioni formali di legittimità ma di sola opportunità. L'episodio conferma quanto fossero ampi i poteri attribuiti a questa magistratura straordinaria: gli ultimi casi in cui si ricorse alla dittatura tradizionale, testimoniano nettamente come nei momenti di crisi si riponessero nel *dictator* le sorti della *res publica*.⁷⁹

⁷⁹ Il biennio 217-216 a.C. presenta spunti interessanti ai fini di quanto vado dicendo; si tratta di un periodo critico per Roma, chiamata a fronteggiare i Cartaginesi nella seconda guerra punica. Cfr: G. Brandi Cordasco Salmena. La tradizione greca delle relazioni interstatuali quale paradigma dei trattati romano-cartaginesi. Aspetti diplomatici e di diritto pubblico nella romanizzazione del Mediterraneo. *SOC*, 25.2 (supp. 6) (2021), pp. 1 – 77, cui rinvio per la rimanente letteratura. L'emergenza è gestita ricorrendo alla dittatura, in forme però totalmente anomale rispetto alla tradizione. Il caos fu tale che in soli due anni vennero nominati ben quattro dittatori, con molteplici violazioni dei principi fondamentali dell'istituto. Probabilmente non è un caso che a partire da allora la dittatura tradizionale sia entrata in crisi, lasciando spazio ad altri strumenti per gestire la necessità, prima di riemergere con prerogative diverse nel periodo tardo repubblicano. Nel 217 a.C., in seguito alla *débâcle* del Trasimeno, fu senz'altro necessario ricorrere alla nomina del *dictator*, dal punto di vista rituale, sotto l'agguato delle truppe cartaginesi, la *dictio* consolare non fu possibile. Per la prima volta fu il popolo a decidere, ricadendo la scelta del dittatore su Quinto Fabio: l'annotazione con cui lo stesso fu registrato nei Fasti, riferita alla causa di un interregno, ha suscitato non poche perplessità. Senza potere entrare nei dettagli della questione, va rilevato come il termine „*interregnum*“ non sia stato utilizzato nel significato tecnico ma per indicare l'essersi creata quella che Nicosia definisce una vera e propria „situazione di

Un'altra questione particolarmente dibattuta riguarda la possibilità che *ad edicere iustitium* fosse il tribuno della plebe. L'indizione gracca del 133 a.C. avrebbe un carattere certamente innovativo, anzitutto dal punto di vista giuridico, perché mai fino a quel momento si era verificata una tale evenienza; né dalle fonti emergono casi successivi. A tal proposito fa stato Plutarco (*Tib. Gracch.* 10.4). Innanzitutto, è necessario circoscrivere il contesto in cui si svolsero i fatti. Nel 133 a.C., dopo una prima *intercessio* opposta dal collega Caio Ottavio alla sua proposta agraria, Tiberio Gracco presentò alla plebe un nuovo plebiscito, modificando *in peius* le condizioni fatte agli occupanti dell'*ager publicus* per ottenerne il parziale rilascio. Questa proposta suscitò polemiche ancor più accese, sia pubbliche che private, tra Tiberio e Ottavio, senza arrivare però ad alcun risultato apprezzabile per quelli che erano gli obiettivi del primo. Egli per sbloccare una situazione di stallo, avrà forzato la mano, emanando una misura estremamente audace: ovvero pubblicò un editto con il quale si impediva a tutti

„impasse“ costituzionale“ (perché in effetti uno dei consoli era vivo ma totalmente impossibilitato ad agire, *cf.* Nicosia (1987), p. 555). Tra l'altro ci fu un ulteriore, forse anche più grave, strappo alla tradizione: nello stesso anno fu approvata dal popolo la proposta di eguagliare la posizione del *magister equitum*, nella fattispecie Marco Minucio Rufo, a quella del *dictator*. L'anno dopo, 216 a.C., in seguito alla disfatta di Canne, fu nominato dittatore Marco Giunio Pera (*cf.* Crifò (1964), pp. 387 – 396.): il contesto straordinario è evidenziato già dalle misure che anticiparono la nomina del *dictator*. I consoli avevano arruolato ben otto legioni romane, il che, secondo quanto riferiscono Polibio, 3.107.9-11; 6.20.8, e implicitamente Livio, non si era mai verificato. Altre misure inconsuete furono emanate dal dittatore in carica: anzitutto una disposizione che prevedeva l'arruolamento di tutti gli uomini abili alle armi dai diciassette anni in su; addirittura fu offerta una sorta di amnistia ai criminali, condannati anche per assassinio, se si fossero messi a disposizione dell'esercito. Inoltre, per rimpinguare l'esiguo numero di senatori rimasti, ed essendo Giunio Pera alla guida dell'esercito, su delibera del senato fu nominato un secondo dittatore, Marco Fabio Buteone, il quale derogando ulteriormente alla tradizione, non provvide a designare il *magister equitum*. In proposito i Fasti recano l'annotazione *senatus legendi causa*. *Cfr.* F. J. Vervaet. The Scope and Historic Significance of the lex Metilia de aequando M. Minuci magistri equitum et Q. Fabi dictatoris iure (217 BCE). *SDHI*, 73 (2007), pp. 197 – 232; Masi Doria (2000), p. 183; *Id.* (2000), pp. 115 ss.; P. Pinna. Sulla rogatio Metilia de aequando magistri equitum et dictatoris iure. *SDHI*, 35 (1969), pp. 215 – 248. Nello stesso anno furono indette le controverse elezioni che portarono al consolato Gaio Terenzio Varrone e Lucio Emilio Paolo Macedonico, per le quali rinvio a Licandro (1995 – 1996), pp. 731 – 749.

i magistrati di dedicarsi a qualsiasi affare privato fino a quando non sarebbe stato votato il plebiscito da lui proposto; inoltre sarebbero stati posti i sigilli al tempio di Saturno per impedire ai questori di prelevare somme di denaro o altri beni, minacciando di sanzionare con una multa i pretori che avessero trasgredito le sue disposizioni. Una prima riflessione imposta dal testo riguarda l'equivalente greco,⁸⁰ che rende il significato del *justitium* romano. Mommsen,⁸¹ e con lui buona parte della storiografia, è certo che nella circostanza Tiberio abbia proclamato un *justitium* e di

⁸⁰ Tornando al testo di Plutarco, qualche dubbio lo pone anche il termine utilizzato „διαγράμμα“; come già ho sottolineato esso è assunto spesso, proprio, nel senso di *justitium*. In realtà non credo possa parlarsi di una traduzione letterale ma di una descrizione influenzata dagli avvenimenti successivi, a proposito dei quali lo storico riferisce misure che potrebbero lasciar intendere un'indizione emergenziale. Va rilevato che „διαγράμμα“ è reso genericamente in latino con *edictum*; lo stesso Plutarco, nel descrivere il *justitium* dell'88 a.C. si è sforzato di porre il concetto senza ricorrere ad alcuna perifrasi, riferendo certamente il termine più tecnico. Se dunque si vuole dare credito alla sua testimonianza, bisogna assodarne la portata relativamente al provvedimento disposto da Tiberio: si è trattato di un deterrente per dissuadere gli avversari dall'opporvi alla sua proposta di legge o, più probabilmente, di una pressione contro il collega Ottavio per indurlo a togliere il suo veto? La traduzione di „διαγράμμα“ con *edictum* indurrebbe a pensare che Tiberio possa avere emanato un *edictum* in virtù dello *ius edicendi* dei tribuni della plebe. In proposito è suggestiva la diversa tesi di Scalia, secondo cui non sarebbe possibile escludere che Plutarco si riferisse ad un uso, da parte di Tiberio, dello strumento precipuo all'azione tribunizia, ossia *l'intercessio*, che però potrebbe aver determinato effetti ulteriori rispetto a quelli suoi propri; addirittura, simili ad un *justitium*. Ciò meriterebbe un'ulteriore analisi, inerente l'intera politica di Tiberio, se cioè questo suo „διαγράμμα“ sia indicatore di un modo di procedere rivoluzionario e di una rottura rispetto alla prassi politica romana, soprattutto rispetto alla consueta azione dei tribuni della plebe; del resto è certo che Tiberio abbia forzato i meccanismi e le consuetudini della prassi politica, basti pensare alla deposizione di Ottavio; al tentativo di appropriarsi del tesoro di Attalo come capitale iniziale a sostegno della sua riforma agraria, invadendo una sfera di competenza, quella della politica estera, che per tradizione spettava al senato; infine alla sua stessa ricandidatura al tribunato della plebe dell'anno seguente. Tutti atti, questi, certamente innovativi rispetto alle consuetudini politiche romane. Cfr. L. Scalia. Osservazioni su due „*iustitia*“ repubblicani (Cic. *Planc.* 33 e Plut. *Tib.* 10,4). *Med. Ant.* 2/2 (1999), pp. 673 – 695.

⁸¹ Cfr. Mommsen (1874), p. 236 nt. 6; cfr. anche *Id.* (1888); *Id. Storia di Roma antica*, 2 (trad. it.). Firenze 1967.

conseguenza che i tribuni vi fossero legittimamente abilitati.⁸² Nissen⁸³ invece ha osservato come il racconto di Plutarco attribuisca all'azione di Tiberio una serie di provvedimenti tendenti a distinguersi dal *justitium* in base a caratteristiche del tutto rivoluzionarie, peraltro collocate in un'atmosfera già di per sé molto critica. Carcopino⁸⁴ qualifica la possibilità che *ad edicere justitium* fosse il tribuno della plebe addirittura come „[...] une monstruosité juridique“; così Thomsen,⁸⁵ il quale pur definendo „*unmethodisch*“ il pensiero di Carcopino, giunse alle stesse conclusioni ed esclude che sia compatibile il „*Geist*“ del diritto pubblico romano“ con la facoltà dei tribuni di indire il *justitium*. Muovono nello stesso senso Guarino,⁸⁶ per il quale i tribuni avrebbero potuto ottenere risultati più efficaci attraverso l'*intercessio*, e Scalia,⁸⁷ il quale non crede al *justitium* del 133 a.C.: la circostanza stridrebbe con le precedenti attestazioni; il fatto poi che né Plutarco né Dione Cassio vi facciano riferimento induce la conclusione che Tiberio „[...] in qualità di tribuno sotto il profilo istituzionale non poteva farlo“. Niccolini,⁸⁸ pur argomentando circa il fatto che i tribuni della plebe potessero indire il *justitium*, scorge gli stessi effetti di una misura emergenziale nell'apposizione dei sigilli all'*aerarium* di Saturno.⁸⁹ Va dunque escluso che i tribuni della plebe siano mai stati legittimati *ad edicere justitium*, né singolarmente né collegialmente. Ciò a prescindere da un divieto esplicito: giova ripeterlo, la costituzione romana non essendo né scritta né rigida poteva essere derogata da una qualsiasi legge o tramite una prassi sufficientemente consolidata. Nella specie si parla invece di un singolo episodio che, rispetto alla storia di Roma, non può assurgere a paradigma nonostante la capacità di Tiberio

⁸² Anche molte edizioni moderne delle Vite di Plutarco traducono „*διαγράμμα*“ con il senso di *justitium*.

⁸³ Cfr. Nissen (1877), p. 100.

⁸⁴ Cfr. J. Carcopino. *Autour des Gracques, études critiques*. Paris, 1928, pp. 17 ss.

⁸⁵ Cfr. Thomsen (1944), pp. 60 – 71. Egli esclude l'ipotesi di Mommsen relativamente alla possibilità che i tribuni indicessero un *iustitium* ma concorda con lo studioso tedesco circa le cause che nel corso dell'età repubblicana avrebbero dato luogo alla proclamazione della misura straordinaria.

⁸⁶ Cfr. Guarino (1970), pp. 281 – 294; *Id.* (1980), pp. 345 ss.; *Id.* *L'ordinamento giuridico romano*, 5. ed. Napoli, 1990.

⁸⁷ Cfr. Scalia (1999), pp. 673 – 695.

⁸⁸ Cfr. G. Niccolini. *Il tribunato della plebe*, Milano 1932.

⁸⁹ V. Plut., *Tib. Gracch.* 10.4.

di ricorrere per primo ad un provvedimento talmente eccezionale. Diversamente egli si sarebbe posto come un'avanguardia per i successori, i quali non avrebbero mancato di percorrerne le orme nella drammaticità dell'ultimo secolo della *res publica*.⁹⁰ Persino una figura spregiudicata come quella di Clodio,⁹¹ non ne ha fatto uso al di là di ciò che riferisce Cicerone,⁹² quando riporta che egli avrebbe minacciato di indire il *justitium* per spaventare il senato: in verità la notizia lascia intendere che non si trattasse di un potere del tribuno quanto di un atto conseguente alla sua mancanza di misura. Allo stesso modo se ne sarebbe potuto servire Sulpicio Rufo per agevolare le *rogationes* di cui invece rimase vittima per causa dei consoli ai quali tentò di opporsi.⁹³ In definitiva il *justitium* proprio perché non necessario mal si concilia con le funzioni tipiche del tribunato della plebe. Nel contesto di queste coordinate pubbliche e private si collocano i prodromi dello scontro tra Antonio ed Ottaviano e le ragioni per le quali l'esito non avrebbe potuto essere diverso. La *lex Antonia* restò in vigore fino al 22 a.C., quando fu il senato ad abrogarla offrendo la dittatura a Cesare. Dunque non è stato il triumviro a forzare la possibilità di un suo potere incondizionato. Ed è stato sempre il senato, con la *lex Gabinia de piratis persequendis*⁹⁴ del 67 a.C., a

⁹⁰ Cfr. per tutti Thomsen (1944), pp. 60 – 71 ss.

⁹¹ Cfr. Earl (1963), p. 81 nt. 5, dove si osserva che se Clodio avesse avuto la facoltà di proclamare il *iustitium* ne avrebbe fatto sicuramente uso. Appare invece debole l'argomentazione di P. Fraccaro (rec.). Due recenti libri sui Gracchi: J. Carcopino, „Autour des Gracques“, F. Taeger, „Tiberius Gracchus“, *Athenaeum*, 9 (1931), pp. 291 – 320. = *Opuscula*, II. (1956), pp. 54 ss., secondo cui non essendo pervenuta „una lista dei magistrati romani ai quali era lecito proclamare il *iustitium*“ si deve supporre che i casi riferiti dalle fonti non siano che una parte, e quindi non siano in grado di fornire una prova certa onde negare ai tribuni della plebe la possibilità di invocare la misura emergenziale. Cfr. qualche spunto in G. Lacour, et P. Gayet. Clodius Pulcher. *Revue Historique*, 41 (1889), pp. 1 – 37.

⁹² V. Cic., *De har. resp.* 26.55.

⁹³ V. Plut., *Sul.* 8.3; *Mar.* 35.3; *Ap.*, *Bc* 1. 55 – 56.

⁹⁴ La legge (da non confonderla con la *lex Gabinia tabellaria* del 139 a.C. sull'introduzione del voto segreto, cfr. F. Salerno. *Tacita libertas. L'introduzione del voto segreto nella Roma repubblicana*. Napoli, 1999) prendeva il nome dal tribuno della plebe Aulo Gabinio; v. Cass. Dio., 36. 23.4-5; Plut., *Pomp.*, 25.3; 26.2; Flor., 1. 41.7. Essa passò grazie all'appoggio politico di Cesare e di Cicerone, che, pur dichiarandosi consapevole della sua illegalità, la ritennero necessaria. Da qui una tappa fondamentale nel collasso del potere senatorio e della Roma

conferire a Pompeo pieni poteri nella guerra contro i pirati che minacciavano il Mediterraneo, assegnandogli ben 500 navi, 5000 cavalieri e un totale di 120 000 armati.⁹⁵ La *lex Pompeia Licinia* del 55 a.C.⁹⁶ prorogava per altri cinque anni il proconsolato in Gallia a Giulio Cesare.⁹⁷ Da questi eventi, e dagli altri che vi conseguono, possono senza meno trarsi argomentazioni utili relativamente ad un'economia dell'emergenza nello scontro tra Antonio ed Ottaviano. Per quanto concerne il primo è noto come al di là

repubblicana. Cfr. E. Betti. *La crisi della costituzione repubblicana in Roma e la genesi del principato*. Roma, 1982.

⁹⁵ Nel 67 a.C., in forza della legge fatta approvare da uno dei suoi fiancheggiatori, il tribuno Aulo Gabinio, Pompeo fu investito di un *imperium pro consule infinitum*, con mandato triennale, per combattere e dar la caccia ai pirati che minacciavano la sicurezza del Mediterraneo. Da lungo tempo il fenomeno piratesco era stato imprudentemente tollerato da Roma per non ostacolare l'indispensabile e lucrosissimo traffico di schiavi, che i mercenari acquistavano per lo più dai predoni. All'inizio del I secolo, tuttavia, la pirateria era divenuta un serio problema, poiché metteva a repentaglio i rifornimenti alimentari dell'Italia provenienti dalle province e soprattutto dall'Oriente. Per debellarla era necessario un comando unificato e illimitato sull'intero bacino del Mediterraneo e su tutte le coste, compresa una certa parte dell'entroterra. Nonostante l'iniziale opposizione dei settori più intransigenti del senato, contrari a concentrare una così vasta autorità nelle mani di un solo uomo, tale *imperium* fu appunto assegnato da un plebiscito a Pompeo: grazie ad una flotta di cinquecento vascelli, cinquemila cavalieri, centoventimila fanti, un fondo di trentacinquemila sesterzi e un credito praticamente illimitato, coadiuvato da ventiquattro legati, il comandante colse tutti di sorpresa annientando i pirati in soli tre mesi. Così, l'anno successivo, grazie alla *lex Manilia*, proposta dall'omonimo tribuno e sostenuta da Cicerone, Pompeo, senza nemmeno avere il tempo di ritornare in patria vittorioso, assunse il comando nella guerra contro l'ormai vecchio Mitridate, re del Ponto, che nel 74/73 a.C. aveva invaso la nuova provincia di Bitinia ed altri territori romani in Asia Minore. L'epuratore fu facilmente sopraffatto da Pompeo e costretto a ritirarsi nei suoi possedimenti del Bosforo Cimmerio, regno guidato da suo figlio Fornace: lì, tuttavia, a seguito di una ribellione favorita dal principe, il „re veleno“ finì i suoi giorni morendo suicida. Cfr. G. Crifò (a cura di). *Costituzione romana e crisi della repubblica. Atti del convegno su E. Betti, Perugia 25-26 ottobre 1994*. Roma-Napoli, 1996; E. Gabba (1964-1973), pp. 55 ss.

⁹⁶ Proposta dai consoli Gneo Pompeo Magno e Marco Licinio Crasso; Cic., *Att.*, 8.3.3.

⁹⁷ Cfr. Licandro (2022), pp. 30 ss.

delle sue intenzioni, sicuramente non dittatoriali, egli abbia proclamato Cesarione „re dei re“⁹⁸ ed i figli avuti da Cleopatra, rispettivamente sovrani della Siria, dell'Asia Minore, della Cirenaica nonché dell'Armenia e della Partia (per quanto vada precisata l'estraneità di queste ultime regioni ad un effettivo controllo romano).⁹⁹ A scandalizzare l'Urbe non è tanto il fatto che il triumviro decidesse, *inaudita altera parte*, chi dovesse regnare sulle regioni conquistate, prassi consolidata già da tempo,¹⁰⁰ quanto il fatto che egli investisse i figli avuti¹⁰¹ da una regina straniera.¹⁰²

⁹⁸ V. Cass. Dio., 49.41.1.

⁹⁹ V. Cass. Dio., 49.41.3.

¹⁰⁰ Aminta fu nominato re di Galazia da Antonio nel 36 a.C. (v. Vell., 2.84.2; Cass. Dio., 49.32.3) senza destare stupore nell'opinione pubblica romana; lo stesso valse per Archelao di Cappadocia (v. Cass. Dio., 49.32.3) e Polemone, re dell'Armenia Minore (v. Cass. Dio., 49.33.2) che partecipò al fianco di Antonio nella guerra contro Fraate IV (v. Cass. Dio., 49.25.3-4; Vell., 2.8.22; Plut., *Ant.* 38.6).

¹⁰¹ Secondo Dione Cassio (49.32 4-5), Antonio riconobbe come figli propri Alessandro e Cleopatra (omonima della madre) e Tolomeo Filadelfo (Liv., *Per.* 133). A questi diede 'strategicamente' molte aree dell'Arabia, visto che il re di quella regione, Malco, aveva aiutato Pacoro d'Armenia nella citata spedizione del 36 a.C., e anche altre terre della Fenicia e della Palestina (v. Flav. Gius., *Ant. Iud.* 15.92.96; *Bell. Iud.*, 1.361-362), di Creta nonché la regione di Cirene e l'isola di Cipro (secondo Plutarco queste regioni furono donate direttamente a Cleopatra, *Ant.* 36.3, e poi date ai figli 54.6-7. *Cfr.* in generale R. F. Rossi. *Marco Antonio nella lotta politica della tarda repubblica romana*. Trieste, 1959; A. Marasco. *Aspetti di Marco Antonio in Oriente*. Firenze, 1987, pp. 50 ss; M. Pani. L'ultimo Cicerone fra crisi dei *principes* e ciclo delle repubbliche. *Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana: scritti in onore di M. A. Levi. D. Gara, e A. Foraboschi (a cura di)*. Como, 1993, pp. 21 – 36.

¹⁰² V. Plut., *Ant.* 60. Su questo *furor* di Antonio per il *monstrum* Cleopatra (v. Oraz., *Od.* 1. 37.21; Flor. 2.21.3), la tradizione augustea dopo Azio si concentra in maniera insistente (*cf.* P. M. Fraser. Mark Antony in Alexandria. A Note. *Journal of Roman Studies*, 47, 1-2 (1957), pp. 71 – 73; v. Plut., *Ant.* 25.3; 36.1; Cass. Dio., 48.24.2; 24.7; 27.1; 28.3; 49.33.4). In effetti le fonti antiche filoaugustee sembrano fare a gara nell'attribuire la colpa dell'avvenuta guerra tra triumviri, tanto alla fragilità morale di Antonio quanto alle capacità ammaliatrici della regina: è Floro (2.21.11; 1-3) ad introdurre il concetto di *furor Antonii* „[...] preso dall'amore di Cleopatra [...] dimentico della patria, del nome, della toga, dei fasci, tutto si era abbandonato a quel mostro, non solo con il sentimento, ma anche con il modo di vivere e la foggia del vestire“; lo stesso Livio non è da meno (*Per.* 132): „[...] M. Antonio per l'amore di Cleopatra [...] non voleva far ritorno nella città né, spirato il termine del triumvirato, deporre il comando, e si preparava a muovere guerra contro la città e l'Italia, dopo aver raccolto a

La questione risultò così intollerabile da indurre una massiccia (ma non totale) coalizzazione a favore di Ottaviano, il quale seppe sfruttarne con abilità il crescente malumore¹⁰³ e valersene come strumento di propaganda per muovere alla conquista di quella parte dell'impero che ancora non controllava. Per il giovane condottiero fu relativamente facile indurre il senato a revocare la carica di console che Antonio avrebbe dovuto ricoprire durante il 31 a.C.,¹⁰⁴ ottenendo oltre al suo terzo consolato, uno straordinario giuramento di fedeltà da parte di tutti i Romani: una vera e propria investitura circa la legittimazione di una carica più alta rispetto a qualsiasi altra mai congetturata. Non vi è un precedente simile nelle istituzioni repubblicane per cui, non sfugge all'interprete, che se Antonio era biasimato perché viveva come un monarca orientale, il rivale, probabilmente forte della *lex Appuleia de maiestate*,¹⁰⁵ di fatto, non faceva diversamente in Occidente. Solo contro uno dei triumviri è però decretata la severa dichiarazione di *hostis publicus*: ovvero la condizione contestata dal senato nei confronti di chi fosse ritenuto nemico pubblico; quindi, soggetto particolarmente pericoloso per le sorti dello Stato, che, come tale, lo poteva perseguire alla stregua di una minaccia esterna. A partire dall'88 a.C., spesso, al *senatusconsultum ultimum* si aggiunse il

questo fine ingenti forze sia di terra che di mare". Anche Dione Cassio presenta il triumviro mentre chiama Cleopatra „regina e padrona“, ponendosi nella posizione di un principe consorte (50.5.1); per non parlare del giudizio di Seneca, *Epigr.* 69: „[...] era venuto Antonio ... e da Canopo era venuta Cleopatra, chiedendo in dote Roma“. L'avvenuta 'orientalizzazione' di Antonio traspare anche dai nomi dei figli: Alessandro Elio (il primogenito), Tolomeo Filadelfo e Cleopatra Selene (Plut., *Ant.* 36.5; Cass. Dio., 49.32.4-5), sorella gemella del secondogenito.

¹⁰³ Sulle accuse che i due triumviri si mossero l'un l'altro v. Cass. Dio., 50.1.3 ss.

¹⁰⁴ V. Plut., *Ant.* 60.1; Cass. Dio., 50.3.3; fu sostituito da Valerio Messalla (47.11.4; 50.10.1).

¹⁰⁵ Fu proposta dal tribuno della plebe Lucio Apuleio Saturnino e approvata nel 103 a.C.; essa prevede l'ampliamento del campo di applicazione della pena per il *crimen maiestatis* alle eventuali restrizioni imposte dai magistrati contro la *maiestate* del popolo romano. Silla provvederà a integrare la fattispecie inserendovi l'incitamento alla ribellione contro Roma. Con Giulio Cesare rientrerà in questo tipo di reato ogni attentato agli ordinamenti di Cesare stesso. *Cfr.* O. Licandro. Cesare, la missione partica e la dittatura perpetua nei Fasti di Privernum: uno studio preliminare. *BIDR*, 4, X (2020), pp. 331 – 351; *cfr.* A. Calore. Silla e la fazione mariana. *A. Calore (a cura di). Seminari di storia e diritto*. Milano, 1995, pp. 29 ss.

decretum di proclamazione di *hostis publicus*, il quale a volte lo seguiva a volte lo precedeva; tanto è che dal I sec. a.C., la consequenzialità maturata in precedenza nel rapporto tra il primo e l'altro istituto viene meno, essendo entrambi usati anche separatamente.¹⁰⁶ Proprio nell'88 a.C., all'alba della dittatura sillana, Caio Mario e i suoi seguaci furono dichiarati *hostes publici* senza la proclamazione di alcun *senatusconsultum ultimum*; ciò probabilmente perché Silla, che da lì a poco attraverso la *lex Valeria de Sulla dictatore* (approvata dai comizi centuriati su proposta di Lucio Valerio Flacco, da cui prese il nome) sarebbe stato eletto dittatore, non avrebbe avuto più bisogno dell'intervento del senato potendo contare sui poteri speciali *legibus scribundis et rei publicae constituendae*.¹⁰⁷ In proposito sono ancora di aiuto le riflessioni di J. T. Ungern Sternberg in merito agli aspetti giuridici della crisi della repubblica nazionale romana. È legittimo collocare la portata del *senatus consultum ultimum* nel contesto più ampio di una certa prassi politica dell'emergenza tardo-repubblicana, quando furono dichiarati nemici della patria diversi cittadini. Per diritto dell'emergenza in senso obiettivo non deve, però, intendersi un corpo di principi costituzionali che avrebbe legittimato misure di eccezione: tra le quali, più di tutte, quella di dare la morte senza un regolare processo a coloro che avessero attentato alle istituzioni fondamentali della *res publica*. Si tratta invece di strumenti straordinari, culminanti nel *senatusconsultum ultimum* e nella *hostis Erklärung* con cui il *senatus* fronteggiò, a partire dal 133 a.C., gli attacchi alla *salus rei publicae* promossi principalmente (ma non esclusivamente) dai *populares*. Poco importa se essi furono in principio giustificati in nome della soggezione del cittadino alle leggi e ad esse soltanto, ma poi, con l'andare del tempo, sempre

¹⁰⁶ V. Caes., *B.c.*, 1.7.

¹⁰⁷ V. App., *B.c.*, 1.98-99; tra i primi emendamenti sillani ci fu la *lex Cornelia de maiestate* o *lex Cornelia Sullae maiestatis*, presentata ed emanata nell'81 a.C. per riordinare in modo organico la giurisprudenza relativa al *crimen maiestatis*. La legge puniva tutte le azioni volte a minare le istituzioni della Repubblica, affidando il giudizio su tale fattispecie criminale ad un tribunale permanente: la *Quaestio perpetua de maiestate*; essa stabiliva inoltre come reato di lesa maestà l'abbandono della propria provincia da parte di un governatore in carica, indipendentemente che questi lasciasse in armi o meno i territori di propria giurisdizione. La pena comminata era quella capitale, commutabile in esilio volontario con *interdictio aqua et igni*.

più largamente accettati.¹⁰⁸ Nel 49 a.C., fu emanato contro Giulio Cesare un *senatusconsultum ultimum* ma non la proclamazione di *hostis publicus*: nella sua visione,¹⁰⁹ tuttavia, le intenzioni del senato assumevano lo stesso effetto di quelle espresse contro Caio Gracco e Saturnino, entrambi banditi come nemici della patria.¹¹⁰

¹⁰⁸ Cfr. Ungern Sternberg von Pürkel (1970), p. 140 ss.

¹⁰⁹ V. Caes., *B.c.*, 1.7. Cfr. L. Labruna, La violence, instrument de lutte politique à la fin de la République. *DHA*, 17 (1991), pp. 119 – 137.

¹¹⁰ Le premesse dell'istituto del *senatusconsultum ultimum* si possono identificare nei particolari avvenimenti del 133-132 a.C. e nella reazione anti-senatoria (o antinobiliare) che portò all'emanazione della *lex Sempronia C. Gracchi de capite civis* nel 123 a.C.: da un lato si profila il disegno della *nobilitas* senatoria di ricorrere a *quaestiones extraordinariae* autorizzate dal *senatus* contro gli *homines seditiosi*, dall'altro si manifesta il disegno dei *populares* di opporre ai *consulta senatus* il principio, collegato con quello della vecchia *lex Valeria* del 300 a.C., *ne de capite civium Romanorum iniussu populi iudicaretur*. Per quel che attiene ai fatti successivi al 100 a.C., è innegabile che, a partire dall'88 a.C., al *senatusconsultum ultimum* si aggiunse spesso il *decretum* di proclamazione ad *hostis publicus* ma ciò che non risulta (e che quindi maggiormente convince del carattere essenzialmente politico dell'azione del senato) è la combinazione sostenuta tra i due tipi di iniziative senatoriali. A volte il *senatusconsultum ultimum* precede, ma a volte segue la *hostis-Erklärung*, ed è già molto significativo. Ma quel che più importa rilevare è che a volte viene emesso il *senatusconsultum ultimum* e non la proclamazione ad *hostis publicus*, a volte viceversa. Si potrebbe continuare, ma bastano questi rilievi per autorizzare dubbi circa la progressiva affermazione in Roma del già detto sistema combinato di *decreta senatus* individuato dall'Ungern Sternberg. Contrariamente, o almeno diversamente da quello che egli vuole dimostrare, la *Notstandspolitik des Senatus* romano nel periodo della crisi repubblicana si rivela insomma tutt'altro che rigida. Essa si adatta elasticamente alle diverse situazioni, talvolta dominandole e talvolta essendone dominata, e proprio per questo ancor più si rivela una vera politica. Un tema cioè che, alla prova dei fatti, esige valutazioni articolate e si rifiuta ad una troppo elementare schematizzazione di fini e di mezzi. Cfr. per tutti P. Buongiorno (2020), pp. 33 ss. Per qualche aspetto particolare cfr. F. Rimoli. Stato di eccezione e trasformazioni costituzionali: l'enigma costituente. *Rivista di letteratura e cultura tedesca. Zeitschrift für deutsche Literatur und Kulturwissenschaft*, 6 (2006), SSS. 1 – 21; F. Grelle. Il *senatus consultum de Cn. Pisone patre*. *SDHI*, 66 (2000), pp. 223 ss. *Id.* Diritto e società nel mondo romano. *Scritti di F. Grelle. L. Fanizza (a cura di)*. Roma, 2005, 463 ss.; T. N. Mitchell. Cicero and the *Senatus consultum ultimum*. *Historia*, 20, 1 (1971), p. 47 – 61, nt. 2; Vincenti (1984), p. 1952; Crifò (1970), pp. 420 – 434; De Marini Avonzo (1970), pp. 375 ss.; Barbagallo (1900-1985); Bleicken (1962), pp. 20 ss.; Antonini (1914); cfr. R. Tarchi (a cura di). *Patrimonio costituzionale europeo e tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità. Atti del convegno (Pisa, 19-20 settembre 2008)*. Torino 2012,

Ciò permette di risalire, con un certo margine di sicurezza, all'inizio della crisi istituzionale del senato, ponendola alla fine della repubblica: è del tutto evidente l'incoerenza dei *patres* nell'adottare i propri decreti contro l'uomo del momento, facendo registrare a Roma, tra l'87 a.C. e il 32 a.C., quindi prima di Azio, un elevato numero di *hostes publici* accusati sotto l'egida delle dinamiche più influenti. I *decreta* furono emessi, di regola, solo nei riguardi di soggetti che si trovavano al di fuori della sfera d'azione dei magistrati più o meno legati alle strutture repubblicane, colpevoli o semplicemente sospetti di *laesa maiestas* verso le istituzioni ed il popolo. Quanta parte delle accuse potesse essere accolta nell'alveo del diritto pubblico, come ho già detto, è risposta cui è difficile rispondere: men che meno, è possibile esprimersi relativamente allo scontro tra Antonio ed Ottaviano. Sembra comunque indubbio che all'*hostis publicus* fosse tolto anche il diritto di *civis romanus* come si evincerebbe dalla ben nota seduta del senato, tenuta il 5 dicembre 63 a. C., contro i seguaci di Catilina, confermata nel 62 a.C. dal *consultum* con cui si dichiaravano *hostes publici* coloro che avessero preteso la punizione dei responsabili dell'esecuzione¹¹¹ (accusa che ricadde su Cicerone, il

con i contributi di Tarchi, Hartywig, Luther, Lachmayer, Anzon Demming, Biaggini, Diez-Picazo, Romboli, Verdussen, Ferioli, Malfatti, Dal Canto, Carrozza, Azzena, Randazzo, Passaglia e Onida; F. Donati. Il contributo della Corte europea dei diritti dell'uomo alla definizione dei poteri di emergenza. *Riv. Dir. Cost.*, 2005, p. 29; P. Pinna. Guerra (stato di). *Digesto delle discipline pubblicistiche*, 8 (1993); *Id. L'emergenza nell'ordinamento costituzionale italiano*. Milano, 1988, p. 203; V. Angiolini. *Necessità ed emergenza nel diritto pubblico*. Padova, 1984, pp. 203 – 209; C. Fresa. *Provvisorietà con forza di legge e gestione degli stati di crisi*. Padova, 1981, pp. 113 ss.

¹¹¹ Infatti, la *lex Clodia* del gennaio 58 a.C. stabilì, a conferma della *lex Sempronia de capite civis*, che *qui civem Romanum indemnatum interernisset ei aqua et igni interdiceretur* (v. Vell., 2.45.1) alla stregua della successiva *lex Clodia de exilio Ciceronis*, con cui (nel marzo del 58 a.C.) si provvide ad esiliare l'oratore, essendosi sottratto con la fuga al giudizio della prima *lex Clodia*. *Cfr.* L. Fezzi. *Il tribuno Clodio*. Roma-Bari, 2008; W. J. Tatum. *The Patrician Tribune: Publius Clodius Pulcher*. Chapel Hill – London, 1999; D. Mulroy. The Early Career of P. Clodius Pulcher: A Re-Examination of The Charges of Mutiny and Sacrilege. *TAPA*, 118 (1988), pp. 155 – 178; H. Benner. *Die Politik des P. Clodius Pulcher: Untersuchungen zur Denaturierung des Klientelwesens in der ausgehenden römischen Republik*. Stuttgart, 1987; L. G. Pocock. A Note on the Policy of Clodius. *Classical Quarterly*, 19, 3-2 (1985), pp. 182 – 184; J. M. Flambard.

quale fu, per l'appunto, costretto all'esilio). La notevole capacità di Ottaviano di salvare le apparenze fece il resto; egli riuscì ad apparire ancora come la migliore espressione del sistema repubblicano,¹¹² dichiarando ufficialmente guerra a Cleopatra.¹¹³ Di fatto, però, furono i due triumviri a dichiararsi reciprocamente in guerra: Ottaviano sul suolo italico,¹¹⁴ Antonio a Farsalo „dove una volta avevano combattuto Cesare e Pompeo“.¹¹⁵ Il secondo, comunque, fu più celere nello schierare le forze¹¹⁶ di cui disponeva per lo scontro, che già nel settembre del 32 a.C. si assestavano quale potente difesa lungo il confine tra i due domini, all'altezza dello Ionio: la scelta aveva il duplice scopo di mantenere il fronte lontano dall'Egitto, che costituiva un'importante base operativa ed una fonte primaria di sovvenzionamento, nonché di evitare il sospetto di un attacco alla penisola italica, che lo avrebbe additato al pubblico disprezzo ancor più di quanto non lo fosse fino ad allora.

Clodius, les collègues, la plèbe et les esclaves. Recherches sur la politique populaire au milieu du Ier siècle. *MEFRA*, 89-1 (1977), pp. 11 – 156; E. S. Gruen. P. Clodius: Instrument or Independent Agent? *Phoenix*, 20 (1966), pp. 120 – 130; E. Manni (1940), L'utopia di Clodio. *RFIC*, 18 (1940), pp. 161 ss.; F. B. Marsh. The Policy of Clodius from 58 to 56 B.C. *Classical Quarterly*, 21, 1 (1927), pp. 30 – 36; G. Lacour, et P. Gaye. Clodius Pulcher. *Revue Historique*, 41 (1889), pp. 1 ss. Quanto ai disordini legati a Catilina, *cfr.* I. Mariotti (a cura di). *Gaio Sallustio Crispo. Coniuratio Catilinae*. Bologna, 2007; P. Zullino. *Catilina. L'inventore del colpo di stato*. Milano, 1985; E. G. Hardy. *The Catilinarian Conspiracy in its Context*. Oxford, 1924, pp. 275 – 277; E. Mann. *Lucio Sergio Catilina*. Palermo, 1969; G. Pavano Amato. *La rivolta di Catilina*. Messina, 1934; G. Boissier. *La conjuration de Catilina*. Paris, 1905.

¹¹² *Cfr.* A. Frediani. *I Grandi generali di Roma Antica, I volti della storia*. Roma, 2007, p. 364; *v. Tac., Ann.* 1.1.

¹¹³ *V. Cass. Dio.*, 50.3.4; 6.1; 26.3; *Plut. Ant.* 60.1.

¹¹⁴ *V. Cass. Dio.*, 50.9.1.

¹¹⁵ *V. Plut., Ant.* 62.4.1.

¹¹⁶ Antonio fu il più celere a radunare e schierare le sue forze. Tuttavia, pur forte di questo vantaggio, Plutarco gli rimprovera l'aver differito la guerra dando ad Ottaviano il tempo di prepararsi (*v. Plut., Ant.* 58.3). J. Lindersky. Aphrodisias and the Res Gestae: the genera militiae and the status of Octavian. *JRS*, 74 (1984), pp. 74 – 80.

LETTERATURA CITATA

- Agamben, G. *A che punto siamo? L'epidemia come politica*. Milano, 2020.
- Agamben, G. *Stato di eccezione e stato di emergenza*. Torino, 2000.
- Albanese, B. P. Mucio Scevola pontefice e l'uccisione sulla nave. *BIDR*, 3-38 (1996), pp. 25 – 44 = *Scritti giuridici, Falcone, G. (a cura di)*. 4. Torino, 2006, pp. 663.
- Alföldi, A. *Studien über Caesars Monarchie*. Lund, 1953.
- Ampolo, C. Il lusso funerario e la città arcaica. *AION*, 6 (1984), pp. 71 – 102.
- Angiolini, V. *Necessità ed emergenza nel diritto pubblico*. Padova, 1984.
- Annequin, J. La civitas, la violence et la loi. *Index*, 20 (1992), pp. 1 – 11.
- Antonini, E. Il „*senatusconsultum ultimum*“: note differenziali e punti di contatto col moderno stato di assedio. Torino, 1914.
- Avilia, F. e Iacobelli, F. Le naumachie nelle pitture pompeiane. *Rivista di studi pompeiani*, 3 (1989), pp. 131 – 150 ss.
- Badian, E. The Early Career of A. Gabinius (Cos. 58 B.C.). *Philologus*, 103 (1959), pp. 87 – 99.
- Bandel, F. *Die Diktaturen der römischen Republik (Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen philosophischen F. der Königlich-Universität Breslau)*. Breslau, 1910.
- Barbagallo, C. Una misura eccezionale dei romani. Il „*senatusconsultum ultimum*“. *Studio di storia e di diritto pubblico romano*. A. Guarino (a cura di). Napoli, 1900.
- Basanoff, V. *Evocatio: étude d'un rituelle militaire romain*. Paris, 1947.
- Bender, B. F. B. *Historical commentary on Cassius Dio 54*, Univ. of Pennsylvania Ph.D., 1961.
- Bengston, H. *Einführung in die alte Geschichte*, München, 1979.
- Bengston, H. *Marcus Antonius Triumvir und Herrscher des Orients*. München, 1977.
- Benner H. *Die Politik des P. Clodius Pulcher: Untersuchungen zur Denaturierung des Klientelwesens in der ausgehenden römischen Republik*. Stuttgart, 1987.
- Bernardi, A. Dagli ausiliari del rex ai magistrati della Respublica. *Athenaeum*, 30 (1952), pp. 3 – 58.
- Berti, N. Scipione Emiliano, Caio Gracco e l'evocatio di „Giunone“ da Cartagine. *Aevum*, 64 (1990), pp. 69 – 94.

- Berti, N. *La guerra di Cesare contro Pompeo. Commento storico a Cassio Dione Libro XLI–XLII*. Milano, 1987.
- Betti, E. *La crisi della costituzione repubblicana in Roma e la genesi del principato*. Roma, 1982.
- Bleicken, J. *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozessrechts im Frühen Prinzipat*. Göttingen, 1962.
- Boissier, G. *La conjuration de Catilina*. Paris, 1905.
- Bradford, A. S. *A Prosopography of Lacedemonians from the Death of Alexander the Great, 323 B.C., to the Sack of Sparta by Alaric, A.D. 396*. München, 1977.
- Bowersock, G. W. Eurykles of Sparta. *Journal of Roman Studies*, 51, 1 – 2 (1961), pp. 112 – 118.
- Brandi Cordasco Salmena, G. La tradizione greca delle relazioni interstatuali quale paradigma dei trattati romano-cartaginesi. Aspetti diplomatici e di diritto pubblico nella romanizzazione del Mediterraneo. *SOC*, 25.2 (supp. 6) (2021), pp. 1 – 77.
- Brandi Cordasco Salmena, G. *Il Carmelo di Echt. Le basi concettuali della resistenza spirituale di Edith Stein al totalitarismo nazista nello statuto paradossale della filiazione ebraica*. Cosenza, 2020.
- Brendel, O. J. The Iconography of Marc Antony. *Hommages à A. Grenier*, 1, coll. *Latomus*, 58 (1962), pp. 359 – 36.
- Broughton, T. R. S. *The magistrates of the Roman Republic, 1, 2 and suppl.* New York, 1951 – 1960.
- Bruno, B. s.v. „dictator“. *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, 2: C-E, parte 2. E. de Ruggiero (a cura di). Roma 1961, p. 1769.
- Brunt, P. A. *Italian Manpower 225 B.C.-A.D. 14*. Oxford, 1971.
- Buongiorno, P. (a cura di). *Senatus consultum ultimum e stato di eccezione. Fenomeni in prospettiva*. (Acta Senatus, ser. B, vol. 8). Stuttgart, 2020.
- Calore, A. Silla e la fazione mariana. *A. Calore (a cura di). Seminari di storia e diritto*. Milano, 1995.
- Canali, L. (a cura di). *Ottaviano Augusto. Res gestae. Testo latino a fronte*. Milano, 2010.
- Canfora, L. *Giulio Cesare. Il dittatore democratico*. Bari, 2006.
- Carcopino, J. *Autour des Gracques, études critiques*. Paris, 1928.
- Cardilli, R. Emergenza e Diritto. Il problema della dittatura romana. *Cardilli, R., e Ciaccia M., e Mirabelli C. (a cura di). Istituzioni Economia Sviluppo. Vecchi e nuovi problemi nel dopo emergenza. (Quaderni CRIA, 2)*. Universitalia, 2020, pp. 23 – 39.

Carter, J. M. *The Battle of Actium: The Rise and Triumph of Augustus Caesar*. London, 1970.

Cascione, C. Dictatorem dicere. Critica di un dogma (moderno) del diritto pubblico romano. *Studi per G. Nicosia*, 2. Milano, 2007, pp. 269 – 281.

Cassieri, N., et Gregori, G. L., et Refalo-Bistagne, J.-B. Le ultime acquisizioni dal teatro di Terracina e l'eccezionale iscrizione del triumviro Marco Emilio Lepido. *MEFRA*, 131, 2 (2019), pp. 501 – 518.

Casson, L. *Ships and Seamanship in the Ancient World*. London, 1971.

Cavallaro, M. A. *Spese e spettacoli. Aspetti economici-strutturali degli spettacoli nella Roma giulio-claudia*. Bonn, 1984.

Cerami, P. *Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*, 2da ed. Torino, 1999.

Cerami, P. Cesare dictator e il suo progetto costituzionale. *Res publica e princeps*, Atti del convegno internazionale di diritto romano (Copanello, 25-27 maggio 1994). Napoli, 1996, pp. 101 – 124.

Certault, A. Sur Horace, l'Épode IX, vers. 19-20. *Revue de Philologie, de littérature et d'histoire ancienne*, 1 avril (1899), pp. 249 – 253.

Crifò, G. In tema di „senatus consultum ultimum“. *SDHI*, 36 (1970), pp. 420 – 434.

Crifò, G. (a cura di). Costituzione romana e crisi della repubblica. *Atti del convegno su E. Betti, Perugia 25-26 ottobre 1994*. Roma-Napoli, 1996.

Crifò, G., Guarino A., e Labruna L. (a cura di). Il „dilectus“ del 216 a.C. e l'editto di M. Iunius Pera. *Synteleia V. Arangio Ruiz*, 1. Napoli, 1964, pp. 387 – 396.

Cuntz, O. Legionare des Antonius und Augustus aus dem Orient. *JOAI*, 25 (1929), SS. 70 – 81.

De Francisci, P. *Sintesi storica del diritto romano*, 3. ed. Roma, 1965.

De Luca, N. *Tumultus e iustitium*. Dottorato di ricerca in discipline romanistiche, Università degli studi di Palermo, Facoltà di giurisprudenza, 2011-2012.

De Marini Avonzo, F. *Il senato romano nella repressione penale*. Torino, 1977.

De Martino, F. Intorno all'origine della repubblica romana e delle magistrature. *ANRW*, 1, *Politische Geschichte*. Berlin-Boston, 1972, SS. 217 – 249.

De Martino, F. *Storia della costituzione romana*, 1. Napoli, 1972.

De Sanctis, G. Rivoluzione e reazione nell'età dei Gracchi. *A&R*, 2 (1921), pp. 209 – 337.

Delfino, A. Tra mito storiografico e realtà storica. *Mediterraneo Antico*, 12, 1-2 (2009), pp. 339 – 360.

- Donati, F. Il contributo della Corte europea dei diritti dell'uomo alla definizione dei poteri di emergenza. *Riv. Dir. Cost.*, 2005, pp. 27 – 50.
- Dupond, A. *De dictatura et de magisterio equitum*. Paris, 1875.
- Earl, D. E. *Tiberius Gracchus. A Study in Politics*, 56. Brussels-Berchem, 1963, pp. 120 – 175.
- Eraydin, A., and Klaus F. T. (ed.). *Politics and Conflict in Governance and Planning: Theory and Practice*. New York, 2019.
- Ernout, A., e Meillet, A. *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*. Paris, 1959.
- Fadinger, V. *Die Begründung des Prinzipats: quellenkritische und staatsrechtliche Untersuchungen zu Cassius Dio und der Parallelüberlieferung*. Bonn, 1969.
- Ferrabino, A. La battaglia d'Azio. *RFIC*, 2 (1924), pp. 433 – 472.
- Ferri, G. Tutela Urbis. *Il significato e la concezione della divinità tutelare cittadina nella religione romana*. (Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge, 32). Stuttgart, 2010.
- Ferri, G. Evocatio romana ed evocatio ittita. *Studi e Materiali di Storia delle Religioni*, 74, 32-1 (2008), pp. 19 – 48.
- Ferri, G. L'evocatio romana – i problemi. *Studi e Materiali di Storia delle Religioni*, 72, 30-2 (2005), pp. 205 – 244.
- Fezzi, L. *Il tribuno Clodio*. Roma-Bari, 2008.
- Fiori, R. *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico religiosa*. Napoli, 1996.
- Flacelière, R. (ed.). *Plutarque, XI. Vies. Agis-Cléomène. Les Gracques*. Paris, 1976.
- Flambard, J. M. Clodius, les collègues, la plèbe et les esclaves. Recherches sur la politique populaire au milieu du Ier siècle. *MEFRA*, 89-1 (1977), pp. 115 – 156.
- Forsythe, G. *Livy and Early Rome. A Study in Historical Method and Judgment*. Stuttgart, 1999.
- Fracarro, P. (rec). Due recenti libri sui Gracchi: J. Carcopino, „Autour des Gracques“, F. Taeger, „Tiberius Gracchus“, *Athenaeum*, 9 (1931), pp. 291 – 320 = *Opuscula*, 2 (1956), pp. 54 – 76.
- Fracarro, P. *Studi sull'età dei Gracchi: la tradizione storica sulla rivoluzione graccana*. Roma, 1967 – 1914.
- Fraschetti, A. *Roma e il principe*. Roma-Bari, 1990.
- Fraser, P. M. *Ptolemaic Alexandria*. Oxford, 1972.
- Fraser, P. M. Mark Antony in Alexandria. A note. *Journal of Roman Studies*, 47, 1-2 (1957), pp. 71 – 73.

- Frediani A. *I Grandi generali di Roma Antica, I volti della storia*. Roma, 2007.
- Fresa, C. *Provvisorietà con forza di legge e gestione degli stati di crisi*. Padova, 1981.
- Fuks, A., and Geiger, J. The Lex Iudiciaria of M. Livius Drusus. *Studi in onore di E. Volterra*, 2. Milano, 1971, pp. 421 – 427.
- Fusco, S. A. rec. di J. T. Ungern-Sternberg von Pürkel. Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht. Senatusconsultum ultimum und hostis-Erklärung. München, 1970. *IURA*, 21 (1970), p. 300.
- Gabba, E. *Spartaco. Athenaeum. Note e discussioni*, 68 (1980), pp. 197 – 198.
- Gabba, E. *Esercito e società nella tarda repubblica romana*. Firenze, 1973.
- Gabba, E. (a cura di). *Appiani Bellorum Civilium Liber Primus*. Firenze, 1958.
- Gabba, E. Sulla storia romana di Cassio Dione. *RSI*, 67 (1955).
- Gallini, C. *Protesta e integrazione nella Roma antica*. Bari, 1970.
- Garofalo, L. (a cura di), *La dittatura romana*. Napoli, 2017.
- Garofalo, L. *Piccoli scritti di diritto penale romano* (L'arte del diritto. Collana diretta da Luigi Garofalo, 13), Padova, 2008, pp. 1 – 246.
- Garofalo, L. In tema di iustitium. *Index*, 37 (2009), pp. 113 – 129.
- Garofalo, L. *Biopolitica e diritto romano*. Napoli, 2009.
- Geer, R. M. Plutarch and Appian on Tiberius Gracchus. *Classical and Medieval Studies in Honor of E.K. Rand*. New York, 1938.
- Gelzer, M. *Cicero: ein biographischer Versuch*. Wiesbaden, 1969.
- Giodice-Sabbatelli, V. *Giuristi poteri istituzionali. Scritti di diritto romano*. Bari, 2013.
- Giodice-Sabbatelli, V. *Studi sull'ufficio del console*. Bari, 2006.
- Giodice-Sabbatelli, V. *Gli iura populi romani nelle istituzioni di Gaio*. Bari, 1996.
- Giodice-Sabbatelli, V. Costituere: dato semantico e valore giuridico. *Labeo*, 27 (1981), pp. 338 – 357.
- Gioffredi, C. *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane*. Roma, 1955.
- Giuffrè, V. *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili 5*. Napoli, 1998.
- Glanert, S., and Girard, F. *Law's Hermeneutics: Other Investigations*. Oxford, 2017.

- Gregori, G. L. Riflessi epigrafici della propaganda e della politica tardo-repubblicana. *S. Segenni, e M. Bellomo (a cura di). Epigrafia e politica II, Documenti ed iscrizioni per lo studio di Roma repubblicana.* Milano, 2021.
- Grelle, F. Diritto e società nel mondo romano. *Scritti di F. Grelle. L. Fanizza (a cura di).* Roma, 2005.
- Grelle, F. Il senatus consultum de Cn. Pisone patre. *SDHI*, 66 (2000), pp. 223 – 230.
- Grimal, P. (compte-rendu). V. Basanoff. Evocatio. Étude d'un rituel militaire romain (Bibliothèque de l'École des Hautes-Études, sciences religieuses, vol. LXI), 1947. *REA*, 50, 1-2 (1948), pp.172 – 177.
- Grosso, G. P. Mucio Scevola tra il diritto e la politica. *AG*, 175 (1968), pp. 204 – 211 = *Scritti storici giuridici, I.* Torino, 2000, pp. 859 – 990.
- Gruen, E. S. P. Clodius: Instrument or Independent Agent? *Phoenix*, 20 (1966), pp. 120 – 130.
- Guarino, A. *L'ordinamento giuridico romano, 5. ed.* Napoli, 1990.
- Guarino, A. *La coerenza di Publio Mucio.* Napoli, 1981.
- Guarino, A. Minima de Gracchis. *ANA*, 91 (1980), pp. 329 – 340.
- Guarino, A. *Spartaco. Analisi di un mito.* Napoli, 1979.
- Guarino, A. „Nemico della patria“ a Roma. *Labeo*, 18 (1972), pp. 388 – 395.
- Guarino, A. L'abrogazione di Ottavio. *ANA*, 81 (1970), pp. 236 – 266.
- Guarino, A. Senatus consultum ultimum. Sein und Werden im Recht. Festgabe für U. von Lübtow zum 70. Geburtstag am 21. August 1970, Becker W.G., und L. Schnorr von Carolsfeld L. (hrsg.). Berlin, 1970, pp. 281 – 294.
- Guitard, C. Auctoritas extorum: haruspicine et rituel d'evocatio. Etrusca disciplina. I culti stranieri in Etruria. Atti del convegno. *Annali della Fondazione per il Museo „Claudio Farina“ 5.* Orvieto, 1998, pp. 55 – 67.
- Guizzi, F. *Il principato tra „res publica“ e potere assoluto.* Napoli, 1974.
- Gustafsson, G. Evocatio Deorum: Historical and Mythical Interpretations of Ritualised Conquests in the Expansion of Ancient Rome. *Acta Universitatis Upsaliensis Historia Religionum*, 16. Uppsala, 2000.
- Hanslik, R. Horaz und Actium. *Serta Philologica Aenipontana*, 7-8 (1962), pp. 335 – 342.
- Hardy, E. G. *The Catilinarian Conspiracy in Its Context.* Oxford, 1924.
- Harrington, M. Dio Cassius as a Military Historian. *Classical Association of South Africa*, 20, 1 (1977), pp. 159 – 165.
- Herrmann, P. Cn. Domitius Ahenobarbus: Patronus von Ephesos und Samos. *ZPE*, 14 (1974), SS. 257 – 258. *Robert, J., e Robert, L. (ed.). Bulletin épigraphique* (1974), p. 210, n. 166.

Irmscher, J. La dittatura. Tentativo di una storia concettuale. *Dittatura degli antichi e dittature dei moderni*, Roma, 1983, pp. 55 – 75.

Jal, P. Les barbares dans les guerres civiles à Rome. *Latomus*, 21, 1 (1962), pp. 39 – 40.

Johnson, J. R. Augustan Propaganda: The Battle of Actium, Mark Antony's Will, The Fasti Capitolini Consulares, and Early Imperial Historiography. *Ph.D. diss. Univ. of California*. Los Angeles, 1976.

Kraggerud, E. Horaz und Actium, Studien zu den politischen Epoden. *Symbolae Osloenses, fasc. supplet. XXVI*. Oslo, 1984, pp. 66 – 128.

Kromayer, J. Actium, Ein Epilog. *Hermes*, 68 (1933), pp. 361 – 383.

Kromayer, J., und Veith, G. *Heerwesen und Kriegführung der Griechen und Römer*. München, 1928.

Kunkel, W. *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*. Weimar, 1974.

Kunkel, W. Die Funktion des Konsiliums in der Magistratischen Strafjustiz und im Kaisergericht. *ZSS*, 84 (1967), pp. 218 – 244.

La Penna, A. Antonio come personaggio „paradossale“. Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. *Scritti in onore di M.A. Levi. Gara A., e Foraboschi D. (a cura di)*. Como, 1993, pp. 93 – 111.

Labruna, L. *Marco Emilio Lepido e la sua rivolta. Appendice di C. Cascione (ried.)*. Napoli, 2000.

Labruna, L. *Nemici non più cittadini. E altri testi di storia costituzionale romana*. Napoli 1995.

Labruna, L. *Nemici non più cittadini*, Napoli 1993 = *Nemici non più cittadini. Riflessioni sulla cd. rivoluzione romana e i rapporti governanti/governati nella crisi della res publica. Cahier des études anciennes*, 26 (1991), pp. 145-154].

Labruna, L. Iuri maxime ... adversaria. La violenza tra repressione privata e persecuzione pubblica nei conflitti politici della tarda repubblica. *Milazzo F. (a cura di). Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti del convegno internazionale di diritto romano (Copanello 4-7 giugno 1990)*. Napoli 1992.

Labruna, L. La violence, instrument de lutte politique à la fin de la République. *DHA*, 17 (1991), pp. 119 – 137.

Labruna, L. Adversus plebem dictator. *Index* 15 (1987), pp. 289 – 314.

Labruna, L. *Tutela del possesso fondiario ed ideologia repressiva della violenza nella Roma repubblicana 2*. Napoli, 1986.

Labruna, L. *Vim fieri veto. Alle radici di una ideologia*. Napoli, 1971.

Lacour G., e Gayet P. Clodius Pulcher. *Revue Historique*, 41, 1 (1889), pp. 1 – 37.

- Lambrini P. I Gracchi. Il mito dei due fratelli rivoluzionari. *I Grandi Delitti nella Storia*. Milano, 2020, p. 156.
- Le Gall, J. Evocatio. *Mélanges offerts à J. Heurgon. L'Italie préromaine et la Rome républicaine*. Rome, 1976, pp. 519 – 524.
- Léon Marcien, F. L'Interprétation de la bataille d'Actium par les poètes latins de l'époque augustéenne. *Les études classiques*, 24 (1956), pp. 330 – 348.
- Leroux, J. Le contenu historique de la neuvième Épode d'Horace. *Bull. Inst. Belge de Rome*, 40 (1969), pp. 9 – 31.
- Leroux, J. Les Problèmes stratégiques de la bataille d'Actium. *Rech. de Phil. et de Ling.*, 2 (1968), pp. 31 – 37.
- Levi, M. A. *Augusto e il suo tempo*. Milano, 1986.
- Levi, M. A. Euno-Antioco. *Miscellanea di Studi Classici in onore di E. Manni 4*, Palermo, 1980, pp. 1345 – 1361.
- Levi, M. A. *Il tempo di Augusto*. Firenze, 1951.
- Levi, M. A. Dopo Azio. Appunti sulle fonti augustee: Dione Cassio. *Athenaeum*, 15 (1937), pp. 1 – 25.
- Licandro, O. *Cesare deve morire. L'enigma delle Idi di marzo*. Milano, 2022.
- Licandro, O. Cesare, la missione partica e la dittatura perpetua nei Fasti di Privernum: uno studio preliminare. *BIDR*, 4, 10 (2020), pp. 331 – 351.
- Licandro, O. Pomponio e l'incola. Osservazioni su D. 50.16.239.2 (Pomp. l. sing. ench.) alla luce di lex Urs. cap. 98 e lex Irn. cap. 83. *Φιλία. Scritti per G. Franciosi D'Ippolito F.M. (a cura di)*. 2. Napoli, 2007, pp. 1357 – 1388.
- Licandro, O. *In magistratu damnari*. Torino, 1999.
- Licandro, O. Candidature e accusa criminale: strumenti giuridici e lotta politica nella tarda repubblica. *Index*, 25 (1997), pp. 447 – 471.
- Licandro, O. Unus consul creatus collegam dixit. A proposito di Liv. 7.24.11 e 37.47.7. *BIDR*, 98-99 (1995 – 1996) [pubbl. 2000], pp. 731 – 749.
- Licandro, O. Politica corruzione e diritto nell'antica Roma. *Panorami*, 6 (1994), pp. 119 – 222.
- Liebenam, W. s. v. Dictator. *PWRE*, V.1, Stuttgart, 1905, SS. 370 – 390.
- Lindersky, J. Aphrodisias and the Res Gestae: the genera militiae and the status of Octavian. *JRS*, 74 (1984), pp. 74 – 80.
- Lintott, A. W. *Violence in Republican Rome*, 2. Oxford, 1968.
- Lintott, A. W. Cicero and Milo. *JRS*, 64 (1974), pp. 62 – 78.
- Loreto, L. *Il bellum iustum e i suoi equivoci: Cicerone ed una componente della rappresentazione romana del Völkerrecht antico*. Napoli, 2001.
- Luzzatto, G. I. Appunti sulle dittature imminente iure. Spunti critici e ricostruttivi. *Studi in onore di P. de Francisci*, 3. Milano, 1956, pp. 405 – 459.

- Madvig, N. *Die Verfassung und Verwaltung des römischen Staates*, 2. Leipzig, 1881.
- Magdelain, A. Praetor Maximus et Comitatus Maximus. *IURA*, 20 (1969), pp. 257 – 286.
- Mariotti, I. (a cura di). *Gaio Sallustio Crispo. Coniuratio Catilinae*. Bologna, 2007.
- Mancuso, G. Studi sul decretum nell'esperienza giuridica romana. *AUPA*, 40 (1988), pp. 63 – 171.
- Mancuso, G. Alcune considerazioni sulla dittatura sillana. Imperium, dittatura, principato ed esperienze costituzionali contemporanee. *Meloni, G. (a cura di). Dittatura degli antichi e dittature dei moderni*. Roma, 1983, pp. 137 – 142.
- Manni, E. *Lucio Sergio Catilina*. Palermo, 1969.
- Manni, E. L'utopia di Clodio. *RFIC*, 18 (1940), pp. 161 – 178.
- Manuwald, A. Cassius Dio und Augustus: Philol. Unters. zu d. Büchern 45-56 d. dion. Geschichtswerkes. Wiesbaden, 1979.
- Marasco, A. *Aspetti di Marco Antonio in Oriente*. Firenze, 1987.
- Marasco, G. *Vite (vol. 5) di Plutarco*. Torino, 1994.
- Marsden, E. W. *Greek and Roman Artillery*. Oxford, 1969.
- Marsh, F. B. The policy of Clodius from 58 to 56 B.C. *Classical Quarterly*, 21, 1 (1927), pp. 30 – 36.
- Masi Doria, C. Nota minima sulla posizione costituzionale del magister equitum. *R. Ruggeri C. (a cura di). Studi in onore di A. Metro. 4*. Milano, 2010. pp. 115 – 125.
- Masi Doria, C. Salus populi suprema lex esto. Modelli costituzionali e prassi del „Notstandsrecht“ nella res publica romana. *Scritti in onore di M. Scudiero*, 3. Napoli, 2008, pp. 1243 – 1269 = *Cursi M. F. (a cura di). Eccezione e regola. Un dialogo interdisciplinare. Atti della Tavola Rotonda. Teramo 24 maggio 2007*. Napoli, 2008, pp. 105 – 126.
- Masi Doria, C. *Quaesitor urnam movet e altri studi sul diritto penale romano*. Napoli, 2003.
- Masi Doria, C. Tra aequitas e ius gentium: tracce di un processo popolare in Sal. Iug. 35? *Cascione, C., e Masi Doria, C. (a cura di). Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche*. Napoli, 2002, pp. 325 – 360.
- Masi Doria, C. *Spretum imperium. Prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica*. Napoli, 2000.
- Matijevic, K. Cicero, Antonius und die acta Caesaris. *Historia*, 55 (2006), pp. 426 – 450.
- Mazzarino, S. *Il pensiero storico classico*, 2. Roma-Bari, 1983.

- Meloni, G. Dottrina romanistica, categorie giuridico-politiche contemporanee e natura del potere del dictator. *Nicolet, C. (a cura di, introduzione). Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni*. Roma, 1985.
- Mendner, S. Videant consules. *Philologus. Zeitschrift für klassische Philologie*, 110 (1966), pp. 258 – 267.
- Middel, E. *De iustitio deque aliis quibusdam iuris publici romani notionibus*. Mindae, 1887.
- Miller, F. *A Study of Cassius Dio*. Oxford, 1964.
- Miller, F. Some Speeches in Cassius Dio. *MH*, 18 (1961), pp. 11 – 22.
- Mispoulet, J. R. *Les institutions politiques des Romains, 1*. Paris. 1882.
- Mitchell, T. N. Cicero and the Senatus consultum ultimum. *Historia*, 20, 1 (1971), pp. 47 – 61.
- Momigliano, A. Ricerche sulle magistrature romane, 1. Il dictator clavi fingendi causa. *BCAR*, 58 (1930), pp. 29 – 42 = *Quarto contributo alla Storia degli Studi Classici e del Mondo Antico, parte III. Istituzioni e leggende di Roma arcaica – Ricerche sulle magistrature romane*. Roma, 1969, pp. 273 – 283.
- Mommsen, T. *Storia di Roma antica, 2 (trad. it.)*. Firenze, 1967.
- Mommsen, T. *Römisches Staatsrecht, 3*. Lipsia, 1888.
- Mommsen, T., *Römisches Staatsrecht, 1*. Lipsia, 1887.
- Mommsen, T. *Römisches Staatsrecht, 2, 1*. Lipsia, 1874.
- Mulroy, D. The Early Career of P. Clodius Pulcher: A Re-Examination of the Charges of Mutiny and Sacrilege. *TAPA*, 118 (1988), pp. 155 – 178.
- Niccolini, G. *Il tribunato della plebe*, Milano, 1932.
- Nicosia, G. L'ultimo dittatore. *BIDR*, 100 (1997), pp. 72 – 86.
- Nicosia, G. Sulle pretese figure di dictatores imminente iure. *Studi in onore di C. Sanfilippo, 7*. Milano, 1987, pp. 529 – 592 = *Silloge. Scritti 1956-1996 2*. Catania, 1998, pp. 503 – 850.
- Nippel, W. *Aufbruch und „Polizei“ in der römischen Republik*. Stuttgart, 1988.
- Nisbet, R. G. M. Horace's Epodes and history. *Poetry and Politics in the Age of Augustus*, Cambridge, 1984, pp. 11 – 17.
- Nissen, A. *Das Iustitium: eine Studie aus der römischen Rechtsgeschichte*. Leipzig, 1877.
- Orestano, R. *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*. Torino, 1967.
- Pabón, J. M. Mas sobre el Epodo IX. *Emerita*, 4 (1936), pp. 11 – 23.
- Pailler, J. M. *Bacchanalia: la répression de 186 av. J.C. à Rome et en Italie: vestiges, images, tradition*. Rome, 1988.

- Paladini, M. L. A proposito della tradizione poetica sulla battaglia di Azio. *Latomus*, 17, 2 (1958), pp. 240 – 269.
- Palmer, R. E. A. *The Archaic Community of the Romans*. Cambridge, 1970.
- Pani, M. L'ultimo Cicerone fra crisi dei *principes* e ciclo delle repubbliche. *Gara D., e Foraboschi, A. (a cura di). Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana: scritti in onore di M. A. Levi*. Como, 1993, pp. 21 – 36.
- Pardon, E. *Die römische Diktatur*. Berlin, 1885.
- Pavano Amato, G. *La rivolta di Catilina*. Messina, 1934.
- Pelling, C. B. R. Puppis sinistrorsum citae. *The Classical Quarterly*, New Series, 36, 1 (1986), pp. 177 – 181.
- Perelli, L. *I Gracchi*. Salerno, 1993.
- Pichon, R. La bataille d'Actium et les témoignages contemporains. *Mélanges Boissier*, Paris, 1903, pp. 397 – 400.
- Pinna, P. Guerra (stato di). *Digesto delle discipline pubblicistiche*, 8 (1993).
- Pinna, P. *L'emergenza nell'ordinamento costituzionale italiano*. Milano, 1988.
- Pinna, P. Sulla rogatio Metilia de aequando magistris equitum et dictatoris iure. *SDHI*, 35 (1969), pp. 215 – 248.
- Plaumann, G. Das sogenannte senatusconsultum ultimum. Die Quasidiktatur der späteren römischen Republik. *Klio*, 13 (1913), pp. 321 – 386.
- Pocock, L. G. A Note on the Policy of Clodius. *Classical Quarterly*, 19, 3-2 (1985), pp. 182 – 184.
- Poma, G. Considerazioni sul processo di formazione della tradizione annalistica: il caso della sedizione militare del 342 a.C. *Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik. Akten eines Symposiums, 12. – 15. Juli 1988, Freie Universität Berlin*. Berlin, 1990, pp. 139 – 157.
- Pontorieri, C. *Musica da tre soldi. Musicisti e istituzioni della Repubblica di Weimar tra avanguardie artistiche e reazioni politiche*. Napoli, 2018.
- Pontorieri, C. *Il re, lo schiavo, il cittadino e l'alveare. Dottrine politiche, teorie del diritto e storia istituzionale nella letteratura sulle api a Roma*. Napoli, 2017.
- Portinaro, P. P. Dittatura. Il potere nello stato di eccezione. *Teoria politica, nuova serie*, 9 (2019), pp. 119 – 137.
- Raaflaub, K. *Dignitatis Contentio: Studien zur Motivation und politischen Taktik im Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius*. München, 1974.
- Raggi, A. The Epigraphic Dossier of Seleucus of Rhodus: A Revised Edition. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 147 (2004), SS. 123 – 138.

- Rampazzo, N. Il bellum iustum e le sue cause. *Index*, 33 (2005), pp. 235 – 261.
- Reddè, M. *Mare Nostrum, Les infrastructures, le dispositif et l'histoire de la Marine Militaire sous l'Empire Romain*. Rome, 1986.
- Reduzzi, M. F. *Aliquid de legibus statuere. Poteri del senato e sovranità del popolo nella Roma tardorepubblicana*. Napoli, 2017.
- Reynolds, J. *Aphrodisias and Rome (Malet Street: Society for the Promotion of Roman Studies)*. London, 1982.
- Richard, J. C. *Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricioplébéien*. Rome, 1978.
- Richardson, G. W. Actium. *JRS*, 27 (1937), pp. 153 – 164.
- Rimoli, F. Stato di eccezione e trasformazioni costituzionali: l'enigma costituente. *Zeitschrift für deutsche Literatur und Kulturwissenschaft*, 6 (2006), SS. 1 – 21.
- Roddaz, J. M. De César à Auguste: L'image de la monarchie chez un historien du Siècle des Sévères. Réflexions sur l'œuvre de Dion Cassius, à propos d'ouvrages récents. *Rev. des ét. anc.* 85, 1-2 (1983), pp. 67 – 87.
- Roddaz, J. M. *Marcus Agrippa*. Roma, 1984.
- Rödl, B. *Das Senatus consultum ultimum und der Tod der Gracchen*. Bonn, 1969.
- Rossi, R. F. *Marco Antonio nella lotta politica della tarda repubblica romana*. Trieste, 1959.
- Rotondi, G. *Leges publicae populi romani*. Milano, 1912 (rist. 1990).
- Salerno, F. *Tacita libertas. L'introduzione del voto segreto nella Roma repubblicana*. Napoli, 1999.
- Santorio, R. Potere ed azione nell'antico diritto romano. *AUPA*, 30 (1967), pp. 103 – 664.
- Scevola, R. Sull'inquadramento costituzionale delle dittature cesariane. *AUPA*, 64 (2021), pp. 203 – 262.
- Schmitt, C. Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità. *Miglio G., e Schiera P. (a cura di). Le categorie del politico. Saggi di teoria politica (trad. it.)*. Bologna, 1972.
- Schmitthenner, W. *The Armies of the Triumviral Period: A Study of the Origins of the Roman Imperial Legions (Doctoral Thesis)*. Oxford, 1958.
- Servais, E. *Études sur les institutions romaines. La dictature*, Paris, 1886.
- Scalia, L. Osservazioni su due „iustitia“ repubblicani (Cic. Planc. 33 e Plut. Tib. 10,4). *Med. Ant.*, 2/2 (1999), pp. 673 – 695.
- Sini, F. A proposito del carattere religioso del dictator (note metodologiche sui documenti sacerdotali). *SDHI*, 42 (1976), pp. 401 – 424.

- Smith, W, e Wayte, W, e Marindin G. E. *A Dictionary of Greek and Roman Antiquities*, I. London, 1890.
- Soltau, W. Der Ursprung der Diktatur. *Hermes*, 49, 3 (1914), pp. 352 – 368.
- Staveley, E. S. The Constitution of the Roman Republic, 1940-1954. *Historia: Zeitschrift für alte Geschichte*, 5, 1 (1956), SS. 74 – 122.
- Stockton, D. *The Gracchi*. Oxford, 1979.
- Stolfi, E. *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*. Bologna, 2010.
- Syme, R. Livy and Augustus. *Harv. Stud. in Class. Phil.*, 64 (1959), pp. 27 – 87.
- Tarchi, R. (a cura di). *Patrimonio costituzionale europeo e tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità. Atti del convegno (Pisa, 19-20 settembre 2008)*. Torino, 2012.
- Tarn, W. W. Antony's Legion. *Classical Quarterly*, 26, 02: 75 (1932), pp. 75 – 81.
- Tarn, W. W., and Charlesworth, M. P. *Octavian, Antony and Cleopatra*. Cambridge, 1965.
- Tatum, W. J. *The Patrician Tribune: Publius Clodius Pulcher*. Chapel Hill-London, 1999.
- Taylor, L. R. Forerunners of the Gracchi. *JRS*, 52, 1 and 2 (1962), pp. 19 – 27.
- Thomas, J. A. C. Desuetudo. *RIDA*, 17, 1-2 (1965), pp. 469 – 483.
- Thomas, J. A. C. Custom and Roman Law. *RHDFÉ*, 31 (1963), pp. 39 – 53.
- Thomsen, R. Erliess Tiberius Gracchus ein Iustitium? *Classica et Medievalia*, 6 (1944), pp. 60 – 71.
- Traina, G. Giulio Cesare. Le guerre galliche e la dittatura. (*La grande storia di Roma*, n. 11 8/3/2022 – settimanale, Mondadori).
- Ungern Sternberg von Pürkel, J. B. *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht. Senatusconsultum ultimum und hostis-Erklärung*. München, 1970.
- Urso, G. Cassio Dione e i magistrati: le origini della repubblica nei frammenti della storia romana. Milano, 2005.
- Urso, G. Tumultus e guerra civile nel I sec. a.C. *Sordi, M. (a cura di). Il pensiero sulla guerra nel mondo antico*. Milano, 2001, pp. 123 – 139.
- Valditara, G. *Il dictator tra emergenza e libertà*. Torino, 2021.
- Valditara, G. *Studi sul magister populi*. Milano, 1989.
- Varvaro, M. Stato di eccezione, salus populi e storia del diritto. R. Sacchi (a cura di), *Valori dell'ordinamento vs. esigenze dell'emergenza in una prospettiva multidisciplinare*. Milano, 2022, pp. 97 – 120.

Vervaeke, F. The Scope and Historic Significance of the *lex Metilia de aequando M. Minuci magistri equitum et Q. Fabi dictatoris iure* (217 BCE), *SDHI*, 73 (2007), pp. 197 – 232.

Vincenti, U. Brevi note in tema di *senatusconsultum ultimum*. *V. Giuffrè (a cura di). Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino. 4.* Napoli, 1984, pp. 1941 – 1954.

Von Lübtow, U. *Das römische Volk: Sein Staat und sein Recht*. Frankfurt am Main, 1955.

Wagenvoort, H. De Horatii, Epodo nono. *Mnemosyne*, 59 (1932), pp. 403 – 421.

Walde, A., und Hoffman J. B. *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, 2. Heidelberg, 1972.

Werner, R. *Der Beginn der römischen Republik. Historisch-chronologische Untersuchungen über die Anfangszeit der libera res publica*. München-Wien, 1963.

Wilcken, U. *Zur Entwicklung der römischen Diktatur (Die Achaica im Geschichtswerk des Polybios u.v.m.)*. Berlin, 1940.

Willems, P. *Le Droit public romain ou les institutions politiques depuis l'origine de la ville jusqu'à Justinien*, 5^e ed. Louvain, 1883.

Willems, P. *Le Sénat de la république romain*, 2. Louvain, 1883.

Williams, J. H. C. *Beyond the Rubicon. Romans and Gauls in Republican Italy*. Oxford, 2001.

Wilmans, R. *De Dionis Cassii fontibus et auctoritate*. Berolini, 1836.

Wilkinson, L. P. Horace, Epode IX. (abstract). *Class. Rev.*, 47 (01), 2-6 (1933), pp. 2 – 16.

Wistrand, E. *Horace's Ninth Epode and its historical background*. Göteborg-Stockholm, 1958.

Wurzel, F. Der Ausgang der Schlacht von Aktium und die 9. Epode des Horaz. *Hermes*, 73, 4 (1938), pp. 361 – 379.

Zanker, P. *Augusto e il potere delle immagini (trad. it. Cuniberto F.)*. Torino, 2006.

Zorzetti, N. Struttura annalistica e dialettica della magistratura in Livio. *Studi di storiografia antica in memoria di L. Ferrero*. Torino, 1971, pp. 21 – 31.

Zullino, P. *Catilina. L'inventore del colpo di stato*. Milano, 1985.

Zwaenopel, A. La défense de Rome et de l'Empire par Octavien. *Les Études Classiques*, 19 (1951), pp. 47 – 71.